SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e tesoro)

GIOVEDÌ 2 MARZO 1961

(90ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE
e del Vice Presidente SPAGNOLLI

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » **(920)** **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE (Bertone) *Pag.* 1506, 1512, 1514, 1520, 1524, 1526, 1549. 1555, 1560
PRESIDENTE (Spagnolli), *relatore* . . 1524, 1526
BERGAMASCO 1513, 1517
BERTOLI 1508, 1509, 1510, 1512, 1513, 1518, 1520, 1521, 1522, 1523, 1526
CENINI 1508, 1514
DE LUCA 1513
FORTUNATI 1517, 1518, 1521
OLIVA 1511, 1512, 1514, 1519, 1521, 1522, 1523
PARRI 1509, 1517, 1518, 1520
PIOLA 1512, 1516, 1517, 1518, 1519, 1521, 1523, 1524, 1549
RODA . 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1519, 1524, 1525, 1526, 1555
RUGGERI 1511, 1526
SPAGNOLLI, *relatore* 1507, 1509, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1523, 1549, 1555, 1560
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* 1507, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1517, 1518, 1520, 1521, 1523, 1524, 1525, 1526, 1560

« Estensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume » **(1242)** *(D'iniziativa dei deputati Sciolis ed altri)* *(Approvato dalla Camera dei deputati)* **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE (Bertone) . . . *Pag.* 1505, 1506
DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 1506
SPAGNOLLI, *relatore* 1505

« Soppressione del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e costituzione del Centro italiano per la produttività » **(1364)** **(Seguito della discussione e rinvio):**

PRESIDENTE (Bertone) 1504, 1505
BERTOLI 1504, 1505
PARRI 1504, 1505
RODA 1504, 1505
ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio* 1504
SPAGNOLLI 1504
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . . 1505

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Minio, Mott, Oliva, Parri, Pesenti, Piola, Ponti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato per il bilancio Cerulli Irelli e Roselli e per il tesoro De Giovine.

CENINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Presidenza del Presidente BERTONE

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Soppressione del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e costituzione del Centro italiano per la produttività » (1364)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Soppressione del Fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza tecnica e di produttività, di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1954, n. 626, e costituzione del Centro italiano per la produttività ».

BERTOLI. Ad evitare perdita di tempo, prego il Presidente di prendere atto che siamo del parere che il disegno di legge venga rimesso al Senato e a tale scopo presenteremo subito regolare richiesta.

ROSELLI, *Sottosegretario di Stato per il bilancio.* Allora bisogna chiudere l'Istituto, perchè non abbiamo fondi per continuare la attività. Nella seduta precedente sembrava si fosse tutti d'accordo di trovare una soluzione all'urgente problema del personale licenziato.

RODA. Vorrei — prima della decisione circa il definitivo rinvio all'Assemblea — fare una proposta; ritengo che non caschi il mondo se rinviamo anche di solo 8-10 giorni la discussione di questo disegno di legge, poichè l'andare in Aula significherebbe non offrire l'aiuto indispensabile al centinaio di persone licenziate dal Comitato nazionale per la produttività e questo mi sembra che costituirebbe un precedente poco simpatico. Direi pertanto di proseguire la discussione in Commissione, vedere fin dove le spiegazioni che sono state richieste al Governo potranno soddisfarci e, in caso estremo, decidere il da farsi.

BERTOLI. Ci sono sorti dei gravi dubbi sulla questione del C.N.P. ed in particolare sul fondo di rotazione. C'è una serie di questioni complicatissime, ragion per cui pensiamo sia necessario rimettere il provvedimento in Assemblea.

SPAGNOLLI. Siccome abbiamo deciso di tenere nei prossimi quindici giorni, nei quali non vi sarà lavoro in Aula, una o più riunioni per l'esame del disegno di legge n. 905, concernente le norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e la revisione dei relativi ruoli organici, ed i membri della Sottocommissione sono in questo d'accordo, proporrei di fare altrettanto, durante la settimana prossima, per quanto si riferisce al disegno di legge n. 1364. Bisognerebbe tuttavia che il Sottosegretario onorevole Roselli potesse nella giornata di oggi farci pervenire i chiarimenti richiesti dalla Commissione e mettersi in grado di rispondere ad eventuali altre richieste da parte della Commissione stessa.

PARRI. Data la situazione ritengo necessario chiedere lo stralcio — ovverossia la divisione del disegno di legge in esame — al fine di consentire la liquidazione del personale licenziato. Stralciando i primi due articoli ed aggiungendovene un altro per quello che riguarda la copertura si potrebbe, anche subito, provvedere alla liquidazione del personale.

B E R T O L I . Ma in tale maniera non si risolve nulla.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Vorrei aggiungere una parola nell'intento di sciogliere il problema: credo che vi sia sostanzialmente un po' di equivoco, oppure non molta reciproca chiarezza. Ritengo che se alcuni colleghi insieme all'onorevole Roselli si riunissero per chiarire la intricata faccenda, sarebbe possibile trovare una soluzione concreta.

B E R T O L I . Sarei propenso ad accettare la proposta del senatore Spagnolli: di riunirci cioè nell'intento di trovare una soluzione. Secondo me la proposta del senatore Parri non risolve assolutamente il problema.

P A R R I . Cerchiamo allora di mantenere in servizio la maggior parte del personale, trasferendolo — come altre volte è stato fatto — in altre amministrazioni ed approvare i due primi articoli del disegno di legge per consentire la liquidazione di coloro che rimarranno disoccupati. Se sono esatte le mie informazioni, mi pare che qui manchino i soldi per saldare i debiti di gestione ed allora dobbiamo preoccuparci di trovare la copertura per le liquidazioni dei licenziati. Pertanto stralciando i primi due articoli con i quali vengono stanziati i cento milioni necessari a saldare la vecchia gestione, ed aggiungendone un terzo con il quale si stanzino 30-50 milioni da prelevare dagli interessi del fondo di rotazione, noi daremmo modo al C.N.P. di liquidare il personale licenziato.

B E R T O L I . Sarei del parere di fare senz'altro lo stralcio: si tratta di una mezza ora di tempo.

R O D A . Non precipitiamo le cose: ascoltando il suggerimento del ministro Trabucchi, ritengo giusto ed opportuno riunirci oggi, preparare lo stralcio di questa legge per quanto riguarda la sistemazione del personale e quindi approvare il provvedimento domattina.

P R E S I D E N T E . Mi sembra che la Commissione sia d'accordo per una preliminare riunione dei rappresentanti dei gruppi, del relatore e del Sottosegretario Roselli alle 16 di questo pomeriggio al fine di dare soluzione al problema riguardante la liquidazione delle indennità al personale licenziato dal Comitato nazionale della produttività.

Se non si fanno osservazioni, rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sciolis ed altri: « Estensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume » (1242) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Sciolis, Bologna, Martina Michele e Piccoli: « Estensione delle norme sulla riversibilità delle pensioni, contenute nella legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle vedove ed orfani di pensionati già appartenenti all'Amministrazione austro-ungarica o all'ex Stato libero di Fiume », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

S P A G N O L L I , *relatore.* Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, estende i benefici del regime pensionistico di riversibilità, disposto con la legge 15 febbraio 1958, n. 46, alle pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume.

Il regime pensionistico di cui sopra, veramente provvido ed aderente alle esigenze di equità e solidarietà nei confronti dei nuclei familiari dei dipendenti dello Stato, è regolato negli articoli 11, 12 e 13 della legge richiamata, che concernono il diritto di riversibilità della pensione del coniuge e dei figli minori o inabili, legittimi o legittimati, adottivi e naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, del dipendente civile

di ruolo deceduto dopo almeno venti anni di servizio effettivo o del pensionato.

Gli articoli 16, 18 e 19 rendono operante il migliore regime pensionistico in particolari condizioni di carattere transitorio, che costituiscono eccezione alla norma, di cui agli articoli 11 e 12.

L'articolo 1, comma quarto, della legge numero 46 del 1958, mantiene fermo il regime pensionistico di particolari categorie, tra le quali si è fatta rientrare quella dei dipendenti pensionati con il trattamento previsto dalle norme dell'ex regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume. Ora non pare equo che a cittadini italiani *paris juris* si applichino regimi di pensione diversi, a prescindere dall'entità numerica dei potenziali beneficiari del migliore trattamento disposto dalla legge n. 46 del 1958. Pertanto il disegno di legge è equo.

Mi sono adoperato per aver dati precisi sul numero dei beneficiari di questo provvedimento, ma nè gli onorevoli deputati proponenti, nè gli organi competenti dell'Amministrazione sono stati in grado di fornirli; essi hanno dato ampia assicurazione che lo stanziamento di 100 milioni, di cui all'articolo 3, è adeguato all'onere che l'approvazione del provvedimento farà maturare.

La copertura dell'onere è stata assicurata con il citato stanziamento a carico del Fondo globale, per cui propongo di approvare il disegno di legge nel testo trasmesso dalla Camera.

DE GIOVINE, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non ha nulla da osservare in merito al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le pensioni liquidate in base alle norme dell'ex regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume ed assunte in carico dallo Stato italiano, sono riversibili a favore delle vedove e degli orfani applicando le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 16, 18, 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960. Le vedove e gli orfani che anteriormente alla predetta data sono venuti a trovarsi nelle condizioni richieste dal precedente articolo hanno diritto, a domanda, alla riversibilità della pensione. Tale diritto decorre dal 1° luglio 1960 se la domanda è presentata all'Amministrazione statale entro un anno dalla data di pubblicazione della presente legge e, negli altri casi, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

(*È approvato*).

Art. 3.

All'onere di 100 milioni derivante dalla attuazione della presente legge si farà fronte a carico del fondo speciale iscritto al capitolo 388 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi » (920)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi ».

Ricordo alla Commissione che nella precedente seduta, al termine di un'ampia discussione generale, si era convenuto sull'opportunità di continuare la discussione stes-

sa con riferimento ai singoli articoli, esaminando, nel contempo, i vari emendamenti che sono stati presentati.

S P A G N O L L I , *relatore*. Come ha detto il nostro Presidente, a questo disegno di legge sono stati presentati numerosi emendamenti, di cui, peraltro, la Commissione è già a conoscenza, concordati in contraddittorio tra i membri della sottocommissione, il relatore ed alcuni rappresentanti dei competenti uffici del Ministero delle finanze.

All'articolo 1, primo comma, in un primo tempo la sottocommissione aveva proposto un emendamento tendente a sostituire le parole « per quintale lire 11.200 » con le altre « per quintale lire 9.120 »; in seguito, si è convenuto sulla opportunità di apportare una ulteriore diminuzione a lire 8.850 per quintale.

Parimenti, alla Tabella *B*, lettera *B*) n. 5), si dovrebbe sostituire la cifra « 1.120 », anzichè con quella n. 912, proposta in un primo tempo dalla Sottocommissione, con l'altra « 885 ».

Queste modificazioni sono in dipendenza del decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, che verrà posto in discussione in Assemblea nella seduta di domani mattina e per il quale è stata chiesta la procedura urgentissima.

Ritengo, pertanto, che sia opportuno introdurre fin da questo momento gli emendamenti che ho esposto, salvo dare la nostra approvazione formale nella seduta di domani, dopo che l'Assemblea si sarà espressa in merito al sopracitato decreto-legge.

Per quanto concerne, poi, la questione degli alchilati, ritengo che tutta la Commissione sia d'accordo nell'apportare un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo 1 con il seguente:

« Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, nonchè le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie, sono soggette all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla Tabella *C* allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili ».

R O D A . Dico subito che il testo presentato dal Governo, e che la sottocommissione ha accettato, è tecnicamente perfetto.

S P A G N O L L I , *relatore*. Dal momento che su questo problema, sollevato dal senatore Roda, il senatore Roda stesso si dichiara d'accordo e soddisfatto, non dovrebbero esservi difficoltà ad apportare le modificazioni che ho presentato.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Ringrazio ancora il senatore Roda per aver portato l'attenzione e la discussione su un problema che non era stato preso in considerazione nella prima stesura del disegno di legge, ma che, realmente, si pone nella pratica e riveste una notevole importanza.

S P A G N O L L I , *relatore*. Vorrei ora invitare il senatore Roda, che è il principale proponente di altri emendamenti, ad illustrare le modificazioni che vorrebbe apportare attraverso un esame delle varie questioni controverse.

Il Ministro, così, potrà fin d'ora dire se è d'accordo o meno con le proposte del collega.

R O D A . Noi abbiamo prospettato alcune pregiudiziali.

Come prima questione abbiamo fatto presente che, con il problema degli alchilati, si chiudeva una porta ma se ne apriva un'altra; ora, tale questione è stata finalmente risolta e siamo d'accordo sul nuovo testo presentato dal Governo.

La seconda questione si collega al fatto che per la prima volta, nella legislazione del nostro Paese, viene introdotto il concetto del calo peso trasporto.

Ho discusso a lungo sulla opportunità di introdurre questa norma, anche perchè a me sembra che il calo peso trasporto, così come è stato predisposto, sia inversamente proporzionale alla bisogna.

In altre parole, sembra strano concedere un calo peso trasporto del 2 per cento per la benzina, che viene trasportata via mare e

per la quale il disperdimento, se pure esiste, è indubbiamente inferiore a quello che può verificarsi, supponiamo, nel travaso sui normali autocarri.

Dobbiamo anche considerare che, per quanto concerne il cabotaggio interno, la tecnica attualmente usata è diversa da quella usata fino a qualche tempo fa.

Fino ad alcuni anni addietro, per il piccolo cabotaggio interno venivano impiegate navi cisterna di poco carico, 2.000 tonnellate circa, mentre ora sono entrate in servizio, specie per la Esso, che è la principale interessata a questo provvedimento (mi sono dato la briga di consultare la relazione che accompagna il bilancio della Esso, onde poter ricavare di lì i relativi dati statistici), navi cisterna da 10.000 tonnellate, le quali sono munite, per esempio, di doppia parete, proprio per evitare il calo peso dovuto ad evaporazione o altro.

In altri termini, essendosi perfezionata la tecnica di trasporto di questi liquidi che, per loro natura, evaporano con una certa facilità, a noi sembra assurdo concedere un beneficio di calo peso trasporto che non è stato concesso in precedenza.

Sono in possesso degli ultimi dati statistici e devo dire che nel 1960 l'importazione di petroli greggi, benzina, eccetera, è passata a 30.607.000 tonnellate, dai 25 milioni di tonnellate relativi al 1959; questo per dire che il problema, se era grosso fino a qualche mese fa, lo è ancora di più oggi, in base a queste statistiche.

Sono d'accordo che un calo peso si debba concedere, ma dobbiamo fare in maniera di non favorire, stabilendo una percentuale troppo elevata, determinati trasporti; su una nave cisterna che trasporta 10.000 tonnellate, se non vado errato, veniamo a dare 200 tonnellate teoriche di calo peso.

Quando pensiamo che il cabotaggio interno può andare da Brindisi a Porto Marghera o da Brindisi ad Ancona, oppure, dalla parte del Tirreno, da Augusta a Napoli o, al massimo, da Augusta a Vado, ci rendiamo conto di come questi trasporti nei mari interni possono durare cinque, sei, sette, dieci giorni se vogliamo essere molto larghi.

Ora, concedere un calo peso del 2 per cento su un trasporto che dura dieci giorni, in linea teorica, ammesso che vi sia convenienza a frodare, che cosa sta a significare?

Tengo a chiarire che porto esempi limite, teorici, perchè siamo nella presunzione teorica della frode, ma si tratta di esempi teorici che, tuttavia, sono indicativi.

Allora, ritornando al caso della nave cisterna da 10.000 tonnellate, che faccia tre viaggi al mese (nell'ipotesi di dieci giorni per ciascun viaggio, il che è molto) e quindi 36 viaggi all'anno, se concediamo il 2 per cento di calo peso per ogni viaggio, in linea teorica, si avrebbe un beneficio di calo peso dell'ordine di 7.200 tonnellate, perchè si dovrebbe moltiplicare questo 2 per cento per 36.

B E R T O L I . Ma il 2 per cento resta sempre lo stesso!

R O D A . Mi sono riferito al beneficio annuo che si avrebbe nell'ipotesi di questo caso limite. Allora, dico, attenti bene, perchè lo scopo di questo disegno di legge è proprio quello di non favorire le frodi! E quando pensiamo che l'imposta di fabbricazione, per questi prodotti, va da un minimo di 90 lire ad un massimo di 120 lire al chilo, è evidente che l'altezza dell'aliquota alletta tutti coloro che manovrano in questo campo!

Dobbiamo, pertanto, configurare un calo peso che non dia adito, in un campo vischioso di questo genere, alla formazione e all'introduzione di nuove evasioni.

C E N I N I . ...o, comunque, che non dia luogo a troppe tentazioni.

R O D A . Allora, ripeto, nell'esempio che ho fatto, una nave cisterna può guadagnare, in un anno, il 72 per cento di calo peso, e questo mi sembra eccessivo, anche in considerazione del fatto che oggi le navi cisterna sono attrezzate al punto che, se pure vi è dispersione, questo si può verificare solo nel travaso! L'evaporazione, col sistema del doppio fondo, è di gran lunga diminuita, anche ammesso che esista.

Proporrei, quindi, per queste considerazioni, di apportare un emendamento all'articolo 7, in conseguenza del quale venga accor-

dato un beneficio di calo peso, anzichè nella misura del 2 per cento, nella misura dello 0,50 per cento.

In questa percentuale, credetemi, ci si rientra benissimo! Ad esempio, nell'ipotesi di una nave cisterna che trasporti 10.000 tonnellate, si accorderebbe un calo peso di 50 tonnellate, cioè un beneficio più che sufficiente.

Del resto, l'attuale provvedimento prevede, come già nella precedente legislazione, il caso di eventuali cali eccezionali; quindi, da questo punto di vista, si dovrebbe stare tranquilli. Qualora si verificasse il caso di un disperdimento eccezionale, per avarie marittime o altro, qualora, cioè, ci trovassimo di fronte a cali superiori al normale, allora entrerebbe in giuoco l'ultimo comma dell'articolo 7, che dà all'Amministrazione finanziaria la facoltà di adottare singole decisioni, caso per caso.

Si potrebbe obiettare che, anche prevedendo il calo peso nella misura del 2 per cento, questo viene accordato solo nel caso che sia effettivamente riscontrato; ma dobbiamo stare bene attenti alle evasioni e, ripeto, fissando lo 0,50 per cento si concederebbe un beneficio più che sufficiente.

P A R R I . Bisognerebbe, allora, stabilire la percentuale dello 0,50 per cento per tutti i trasporti, senza differenziazioni?

S P A G N O L L I , *relatore*. Sul calo giacenza il senatore Roda non ha osservazioni da fare o emendamenti da proporre?

R O D A . Sono perfettamente d'accordo e dovrei dire, anzi, che con il 6 per cento annuo, ragguagliato a giorno, si è fatto un notevole passo avanti.

Ritornando, se mi si permette, a quanto stavo dicendo per il calo peso trasporto, prima dell'interruzione del collega Parri, si potrebbe obiettare, come ha fatto il senatore Piola, che il beneficio del 2 per cento di calo peso viene accordato solo qualora il calo stesso sia effettivamente riscontrato e risulti dalla bolletta di carico.

Non siamo ingenui! Queste navi cisterna, che in genere trasportano sempre lo stesso prodotto, supponiamo benzina, caricano benzina da un magazzino fiduciario, ad esempio, di Augusta, e la scaricano in un altro magazzino fiduciario. Consideriamo il caso in cui si carichino su una nave cisterna 10.000 tonnellate di benzina, che non ha assolto all'imposta; allora, stiamo bene attenti, perchè non essendo la benzina soggetta ad imposta, i funzionari incaricati del controllo tendono a seguire criteri di una certa larghezza nel considerare i pesi (qualora si trattasse di benzina soggetta al pagamento dell'imposta, sono certo che il controllo sarebbe fatto in maniera rigorosa).

Queste considerazioni, quindi, stanno a dimostrare che è molto facile denunciare un carico di 10.000 tonnellate (il che risulterà dalla bolletta di carico), caricandone, effettivamente, soltanto 9.800 o 9.820. Ecco che, allora, allo scarico risulterà quella differenza, in meno, di 200 o di 180 tonnellate, non perchè vi sia stato un calo, ma perchè non sono state affatto caricate.

S P A G N O L L I , *relatore* Questo è un altro argomento, che non riguarda quello che lei stava dicendo prima. Qui si va nel sospetto.

B E R T O L I . Vorrei fare una proposta di emendamento: sono del parere che l'eventuale calo di trasporto debba essere considerato soltanto per tutti i prodotti petroliferi che non siano sottoposti a regime vincolistico del C.I.P. Siccome oggi non esiste nella legge il calo trasporto dei prodotti petroliferi, è evidente che se i prezzi non variano, perchè nella legge non viene stabilito che vi sia una diminuzione di prezzo in relazione al calo per il pagamento dell'imposta, introdurre nella legge il calo dei prodotti petroliferi significa regalare letteralmente, a chi produce, il denaro corrispondente al calo. È un regalo puro e semplice ed io non sono del parere si debba fare, perchè, trattandosi di prodotti che hanno i prezzi vincolati dal C.I.P., il beneficio andrebbe a tutto vantaggio delle compagnie che trasportano i prodotti stessi.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. La situazione, da quello che so, è questa: in

linea amministrativa il calo lo hanno sempre ammesso, anche sui trasporti. Ora, peraltro, si vorrebbe arrivare, attraverso questa legge, a una regolamentazione un poco più stretta e più normalizzata. Secondo quanto affermano i tecnici del mio Ministero, le misurazioni sono fatte, naturalmente, con sistemi sommari e non con sistemi perfezionati e perfettissimi. Se la misurazione vien fatta, ad esempio, nelle navi, è sufficiente uno spostamento anche piccolissimo, una oscillazione, per avere sensibili differenze, così la misurazione del liquido nei depositi che viene fatta in relazione alla profondità eccetera. I tecnici dicono che, in realtà ed in linea amministrativa, un piccolo calo è stato sempre concesso per i trasporti via mare. Ed è questo che non è piaciuto a chi ha proposto la legge: piuttosto che un abuso amministrativo — che, come tutti gli abusi, è elastico — è stato deciso che era meglio arrivare ad una determinazione legislativa, concedendo e riconoscendo un calo di massima pari al 2 per cento.

Sempre da parte dei tecnici, che sono stati da me ampiamente consultati, si afferma che il calo sia superiore; ma se la Commissione, nella sua maggioranza, con un suo giudizio valutativo — che è ormai in grado di fare perchè è tanto tempo che si discute di questi cali — vuole arrivare a ridurre il calo ammesso e stabilito da parte dei tecnici stessi, si pensa che per la benzina trasportata per nave il calo potrebbe essere calcolato in ragione dell'1 per cento e, per il gasolio e altri prodotti petroliferi più densi, dello 0,50 per cento.

Se questa può essere una soluzione transattiva, prego la Commissione di prenderla in considerazione; naturalmente pur dichiarando che mi rimetto a quello che la Commissione medesima vorrà decidere. Io non sono un tecnico per poter giudicare questa materia, ma debbo dire che i funzionari del mio Ministero ritengono in modo assoluto che un calo derivante dal trasporto e dalla durata del trasporto c'è sempre ed è sempre tollerato.

B E R T O L I . In primo luogo, trattandosi non di un calo effettivo (avvenuto per una parte di prodotto che rimane attaccata alle pareti delle botti, delle cisterne o altro), ma riferito ad un calcolo approssimativo, è evidente che il calcolo può essere fatto per difetto o per eccesso; e non sarà, quindi, sempre per difetto, ma qualche volta si avrà un calcolo per eccesso. Pertanto io ritengo che non si debba concedere il calo, perchè il difetto viene compensato dall'eccesso: una volta si sbaglierà in difetto e viceversa. Il problema sorge soltanto quando il calo si verificasse effettivamente...

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* E in questo caso, quando cioè il calo supera determinati limiti o per riconosciuti motivi, l'Amministrazione concede particolari abbuoni.

B E R T O L I . Comunque io penso che nelle misurazioni si possono commettere sbagli in eccesso compensati da quelli in difetto. Per quanto riguarda invece il calo vero e proprio, cioè il calo che effettivamente si produce per evaporazione, per adesione alle pareti o per altra causa, vorrei sapere che calo viene concesso amministrativamente.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Sotto il 2 per cento.

R O D A . Si tenga presente che l'imposta e sovraimposta sugli idrocarburi eccetera è di lire 8.850 per quintale: se noi dovessimo riconoscere il calo nella misura del 2 per cento, per ogni viaggio una nave-cisterna potrebbe dare un utile di 17-18 milioni, quanto dire mezzo miliardo all'anno. Se fosse ridotto l'abbuono dal 2 all'1 per cento, evidentemente verrebbe ridotto anche proporzionalmente l'utile. Pertanto io insisto affinchè l'abbuono per calo sia fissato nella misura dello 0,50 per cento.

Il ministro Trabucchi sa benissimo che noi concediamo già con il disegno di legge lo 0,50 per cento di calo per i prodotti petroliferi trasportati per via d'acqua interna, per ferrovia, con cisterne ferroviarie, ovvero a mezzo oleodotti. Allora, mi domando, per quale ragione dovremmo concedere lo 0,50 per cento al prodotto trasportato con petroliere, che evidentemente sono meno attrezzate delle navi-cisterna ed hanno una dispersione mag-

giore? Ecco il motivo per cui non c'è nemmeno armonia tra l'abbuono concesso per i trasporti maggiori e lo 0,50 dato per i trasporti minori.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* Si potrebbe accettare l'1 per cento sulla benzina e lo 0,50 per la nafta, gasolio, eccetera.

RUGGERI. Vorrei far osservare la disparità del calo riconosciuto ai prodotti petroliferi nei confronti, ad esempio, del carbone. Il carbone, quando viene scaricato all'aperto, con coffe — e parlo di grandi quantità, evidentemente — ha un calo effettivo che viene conteggiato nella misura dell'1,60 per cento. Se si fa la differenza dei tonnellaggi inglese e italiano per il carbone, si registra una facilitazione per il ricevitore, perchè di fatto l'1,60 non si verifica mai. Al massimo si ha lo 0,80, o l'1 per cento. Penso quindi che la dispersione della benzina e della nafta sia ancora minore di quanto si registra per il carbone, in quanto per i prodotti petroliferi si usano tutti gli accorgimenti (manichetto, giunture, pompe eccetera) e la dispersione non raggiunge nemmeno lo 0,50 per cento.

RODA. Ma perchè ci fossilizziamo in queste percentuali? Vediamo infatti nell'ultimo comma dell'articolo 7 che viene data facoltà all'Amministrazione finanziaria di accordare l'abbuono anche sulle deficienze eccedenti i limiti indicati nei punti 1 e 2 dei precedenti commi, quando ricorrono speciali motivi derivanti da eventi eccezionali comprovati.

Infine c'è un'altra illogicità: noi diamo il calo peso alle ferrocisterne e non lo diamo ai camionisti.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze.* I camionisti sono i più difficilmente controllabili.

RODA. Il mio emendamento — per il quale non faccio una questione pregiudiziale — sarebbe pertanto il seguente: sostituire, nell'articolo 7, quarto comma del nuovo testo dell'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, il testo dei numeri 1) e 2) col seguente:

« 1) prodotti petroliferi trasportati per via mare:

a) benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 1 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 0,50 per cento;

2) prodotti petroliferi trasportati per via d'acqua interna, per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi) ovvero a mezzo oleodotti: 0,50 per cento ».

OLIVA. Se vogliamo essere logici, bisogna anche ricordare che il calo trasporto non è oggi concesso e non è regolato legislativamente.

SPAGNOLLI, *relatore.* La legge del 1939 regolava legislativamente soltanto la questione dei cali sulle giacenze. Viceversa, per quanto concerne il calo-trasporto, esso viene introdotto adesso per la prima volta nella legislazione.

E credo con questo che vengano a cadere anche le preoccupazioni manifestate dal senatore Roda: infatti lo spirito del disegno di legge in esame è appunto quello di dare una regolamentazione — introdotta per la prima volta legislativamente — al problema per il calo dei prodotti petroliferi durante il loro trasporto.

OLIVA. Poichè è la prima volta che si introduce una regolamentazione dei cali, non sembra giusto di applicare una misura piuttosto alta. Ritengo che si dovrebbe stare un po' più bassi. Se poi il calo dello 0,50 per cento non si dimostrerà equo, lo si potrà sempre correggere successivamente; mentre se decidiamo di dare subito l'1 per cento, si renderebbe poi impossibile una successiva riduzione. Sarei propenso di mettere tutti i vari cali allo 0,50.

Ma è stata fatta anche una osservazione: che nei grandi trasporti questi grossi cali non ci sono ed in realtà, quindi, non ci sono gli enormi guadagni. Ora, a parer mio, bi-

sognerebbe dare l'1 per cento ai piccoli e lo 0,50 ai grandi.

S P A G N O L L I , *relatore*. Cerchiamo di entrare nello spirito delle disposizioni che stiamo varando.

Da questo punto di vista ritengo pienamente giustificabile l'impostazione dell'articolo così come è stato formulato; però, di fronte alle osservazioni sollevate da varie parti ed in considerazione anche di una proposta concreta fatta dal ministro Trabucchi, sentiti gli uffici tecnici competenti in questa materia, nella quale non è molto facile orientarsi, ritengo che la Commissione potrebbe, eventualmente, convenire sulla base di tale proposta.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. I colleghi comprendono che si tratta di una materia particolarmente tecnica, per la quale io stesso devo valermi dei suggerimenti di persone competenti; ora, secondo quanto mi dicono gli esperti, per quanto concerne la benzina si dovrebbe mantenere un calo peso trasporto almeno dell'1 per cento.

Si deve tener presente, poi, che il periodo di carico di una nave cisterna è di circa due giorni ed in questo periodo non funziona la chiusura totale, ma avviene l'evaporazione spontanea della benzina che si verifica in misura particolarmente notevole nei periodi di maggior caldo. Per la nafta, invece, potrebbe andare anche bene una percentuale dello 0,50 per cento.

B E R T O L I . Sono d'accordo sulle percentuali dello 0,50 e dell'1 per cento, ma vorrei che rimanesse a verbale che la clausola di cui all'ultimo comma dell'articolo 7 deve essere applicata soltanto in casi eccezionalissimi, quali avarie di scontro od altre eventualità consimili, e non ogni qualvolta si riscontri un calo superiore a quello massimo stabilito nella misura dell'1 per cento.

P R E S I D E N T E . Essendovi, nel comma in esame, le parole « speciali motivi », ritengo che l'interpretazione della norma in questione non debba dar luogo a dubbi.

S P A G N O L L I , *relatore*. È evidente che per « speciali motivi » si vuole intendere motivi che esulino dalle normali cause di calo configurate ai commi precedenti; comunque, la richiesta del senatore Bertoli, *ad abundantiam*, risulterà a verbale.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Per quanto mi concerne, posso precisare che, nella norma in questione, ci si vuole riferire a motivi che esulino da quella che è la normale vicenda del trasporto.

O L I V A . In queste precisazioni, che risulteranno a verbale, chiederei che si accennasse non soltanto agli speciali motivi di cui sopra, ma che si chiarisse anche che l'ultimo comma dell'articolo 7 entrerà in gioco unicamente per cali notevolmente maggiori a quelli normali. Infatti, il calo dell'1 per cento, che stabiliremo per legge, è, necessariamente, una media presunta.

P I O L A . No, è il calo massimo accordato.

O L I V A . D'accordo, ma legislativamente si adotta sempre una misura che rappresenta la media di quanto avviene nella pratica. Ad esempio, si potrebbe avere, nella pratica, un calo dovuto a motivi speciali, ma che risulti soltanto del 2 per cento; ora, questo calo, a mio avviso, dovrebbe essere considerato nella media delle nostre presunzioni.

Pertanto, ripeto, bisognerebbe precisare che l'ultimo comma sopra accennato entrerà in funzione non soltanto per motivi eccezionali, ma anche per cali in misura eccezionale derivanti da tali motivi.

S P A G N O L L I , *relatore*. Quando si dice « motivi speciali », sono comprese tutte le avarie che si possono verificare, come sinistri marittimi od altro e c'è tutta una gamma molto vasta di possibilità.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Si potrebbe, forse, specificare meglio la norma in discussione, ma è evidente che gli eventuali sinistri o gli speciali motivi dovranno risultare dal giornale nautico.

B E R G A M A S C O . Vorrei un chiarimento: qualora la deficienza che si verifica superasse i limiti di cui all'articolo 7, numeri 1 e 2, l'imposta rimarrebbe solo sulla eccedenza o non si farebbe luogo ad alcun abbuono?

R O D A . Si dovrebbe precisare che un trasporto che si svolga in condizioni normali non può usufruire di questo beneficio.

S P A G N O L L I , *relatore*. Allora, riepilogando ancora una volta, per quanto concerne l'articolo 7, mi sembra che la Commissione sia d'accordo sulla opportunità di stabilire, per la benzina, un calo peso trasporto anzichè del 2 per cento, dell'1 per cento, e per gli altri prodotti dello 0,50 per cento.

L'ultimo comma, poi, è stato chiarito per quanto concerne gli speciali motivi che potrebbero determinare il calo.

B E R T O L I . Chiederei che fosse apportata proprio una modificazione all'ultimo comma, in maniera da poter chiarire, con una diversa formulazione, il concetto che è stato sopra esposto. Bisognerebbe, quindi, apportare un emendamento sostitutivo all'ultimo comma dell'articolo 7, per cui, anzichè dire « quando ricorrono speciali motivi che giustificano un maggior calo nel trasporto », si dovrebbe dire « quando ricorrano speciali circostanze che abbiano provocato un effettivo maggior calo nel trasporto ». Con questa dizione, ad esempio, non si potrà considerare la temperatura elevata come uno degli « speciali motivi ».

T R A B U C C H I . *Ministro delle finanze*. Ritengo che il Governo possa anche accettare un emendamento di questo genere.

S P A G N O L L I , *relatore*. La Commissione è d'accordo sull'emendamento proposto dal senatore Bertoli.

D E L U C A . Il quarto comma del nuovo testo dell'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, di cui all'articolo 7, è così formulato: « Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata nelle fabbriche, nei depositi doganali od in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati da imposta, è accordato l'abbuono della imposta stessa se la deficienza è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:... ».

Vorrei che mi fosse chiarito il significato di questa dizione, perchè, a mio avviso, bisognerebbe togliere la condizione per cui la deficienza deve essere contenuta nei limiti indicati e sarebbe sufficiente dire che è accordato l'abbuono nei limiti indicati.

S P A G N O L L I , *relatore*. Entro quei limiti l'abbuono avviene automaticamente; se si superano quei limiti, allora entra in funzione la disposizione di cui all'ultimo comma.

B E R G A M A S C O . Se non è contenuta nei limiti stabiliti non si concede alcun beneficio?

B E R T O L I . Questo mi sembrerebbe anche giusto.

B E R G A M A S C O . Se la deficienza è superiore all'1 per cento, non si concede il calo neppure relativamente all'1 per cento?

R O D A . Per l'1 per cento si deve dare!

B E R T O L I . Certamente, ma non risulta chiaro.

D E L U C A . Come ho già osservato, bisognerebbe togliere le parole « se la deficienza è contenuta ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Vorrei far presente che a risolvere la questione ora sollevata provvede l'articolo 8 di questo disegno di legge, il quale precisa come si deve comportare l'amministrazione nei vari casi in cui si riscontrano queste deficienze; vi è tutta una tecnica particolare e sono previste anche penalità qualora si riscontrino cali in misura eccessiva.

C'è, insomma, un limite di tolleranza, che è fissato nell'articolo 7. Nell'articolo 8, invece, si dispone il pagamento dell'imposta sull'eccedenza della deficienza stabilita dall'articolo precedente, vale a dire l'1 per cento

e lo 0,50 per cento. Quando questa deficienza è contenuta nel limite del 2 per cento del peso del trasporto si fa pagare il tributo soltanto. Perchè questo? Perchè il successivo comma dice: quando il calo supera anche questo 2 per cento, non solo si fa pagare l'imposta, ma si fa pagare anche su tutta la quantità mancante.

Questa non è una novità, ma è una disposizione già esistente ed in vigore. E spiegherò meglio con un esempio: abbiamo un quintale, mettiamo, di benzina che parte ed arriva a destinazione ridotto a 97 chilogrammi. Abbiamo quindi una perdita di 3 chilogrammi sul globale: dobbiamo dare, in questo caso, l'1 per cento di calo. Se l'operatore avesse portato 99 chilogrammi non pagherebbe niente, giusta il primo comma dell'articolo 8, perchè la deficienza sarebbe contenuta nei limiti del calo; invece qui l'operatore ha portato 3 chilogrammi in meno. I tre chilogrammi sono costituiti dall'1 per cento, quello che abbiamo detto sopra, più il 2 per cento che è di tolleranza sulla quantità trasportata e quindi siamo nei limiti fissati dall'articolo 8: in questo caso si pagherà l'imposta sui 2 chilogrammi che eccedono il chilo abbuonato. Se invece l'operatore portasse anzichè 100 chilogrammi, 96 chili, non solo pagherebbe su tutto, ma pagherebbe anche l'ammenda.

O L I V A . Perchè c'è, in questo caso, la presunzione di frode?

R O D A . Vorrei rilevare, e del resto è evidente, che in sede di coordinamento andrà riveduto anche l'articolo 8, in conseguenza delle modifiche che intendiamo apportare all'articolo 7.

P R E S I D E N T E . Ritengo, a questo punto, che la Commissione possa essere d'accordo sulla formulazione dell'articolo 7, tenendo conto delle modificazioni proposte dal Governo per quanto concerne la misura dei cali, e dal senatore Bertoli per quanto concerne l'ultimo comma dello stesso articolo.

R O D A . Vorrei, ora, proporre un emendamento per quanto concerne l'articolo 10, in base al quale è consentito aggiungere ai prodotti petroliferi, per migliorarne le caratteristiche, additivi in quantità non superiore al 5 per cento.

A me sembra che questa percentuale rappresenti un non senso; che, in pratica, non dica niente. Tutti noi sappiamo che, attualmente, gli additivi che vengono aggiunti agli olii lubrificanti, sia per l'estate che per l'inverno, sono in misura minore del 5 per cento, ma dobbiamo tener presente che ci troviamo in un campo tecnico in continua evoluzione. Mi sembra poco opportuno, pertanto, stabilire un limite del 5 per cento per questi additivi, proprio in considerazione del fatto che, in futuro, potrebbe rendersi necessaria una aggiunta anche in misura del 20 per cento di additivi, onde migliorare il prodotto stesso.

Vorrei anche rilevare che nessun nocumento deriverebbe all'Erario per una aggiunta di questi additivi in misura maggiore; ai fini fiscali la percentuale sarebbe non rilevante, essendo tali additivi già soggetti ad una precisa imposta. Come proposta concreta, quindi, suggerirei che all'articolo 10 si parlasse di « additivi varii », senza fissare una percentuale.

C E N I N I . Allora, però, si correrebbe il rischio di arrivare ad una percentuale così elevata per cui l'additivo potrebbe costituire il prodotto principale.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Ritengo che la percentuale in cui gli additivi possono essere aggiunti debba essere fissata; non si può lasciare, infatti, la cosa senza determinazione. Ci si potrebbe, eventualmente, rimettere all'amministrazione stessa, che potrà stabilire le misure più opportune.

S P A G N O L L I , *relatore.* Ritengo anche io che la misura debba essere stabilita, anche in considerazione del disposto di cui al secondo comma, in base al quale « Sugli additivi di cui alla lettera *a*) è applicata l'imposta di fabbricazione prevista per il prodotto cui sono aggiunti ».

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* In base a tutto il contesto dell'articolo 10, si rende necessaria la fissazione di una

percentuale entro la quale questi additivi possono concorrere a formare il prodotto; infatti, oltre quella percentuale, vengono tassati come miscela, fino alla percentuale pagano l'imposta di fabbricazione prevista per il prodotto cui sono aggiunti.

Qui si tratta di un problema eminentemente tecnico. Per additivi l'amministrazione intende soltanto quei prodotti che vengono aggiunti in quantità molto limitate a determinati prodotti petroliferi per migliorarne le caratteristiche. Esempio: il prodotto che si aggiunge alla benzina per aumentare il numero di ottani e quindi rendere più agevole il funzionamento del motore. Ora, come ho detto, questi additivi sono sempre aggiunti in quantità molto limitata, cioè non più dell'1 per cento, in quanto sono oltre tutto pericolosissimi e velenosi.

Praticamente con l'articolo 10 è concessa una agevolazione agli operatori, nel senso che fino al limite del 5 per cento si permette che anche i prodotti petroliferi a maggiore tassazione, aggiunti a quelli di minore tassazione, paghino come il prodotto meno tassato, mentre la regola generale è che quando c'è un miscelante, previsto dalla legge 5 maggio 1957, che si aggiunge al prodotto petrolifero, la miscela si tassa secondo il prodotto maggiormente tassato. Ad esempio, se noi aggiungiamo un chilo di olio alla benzina dovremmo tassare tutti i cento chili di benzina con la tassa per l'olio lubrificante, il che, naturalmente, è apparso assurdo e fuori dall'intento della legge. Allora si è fatta la distinzione, adottando anche un criterio di larghezza, soprattutto in previsione dello sviluppo della tecnica, che, come si sa, ogni giorno da vita a qualche prodotto, che viene adottato come additivo. Qualora si aggiunga ai prodotti petroliferi una quantità di additivi superiore al 5 per cento, si cade sotto l'impero della lettera *b*) e si paga per il prodotto meglio tassato. La eccezione ai canoni fondamentali sta soltanto nella lettera *a*).

SPAGNOLLI, *relatore*. Questa chiara esposizione è stata fatta anche in sede di sottocommissione e sembrava che il senatore Bertoli l'avesse condivisa. Ora bisognerebbe che anche il senatore Roda dichiarasse se, con queste ulteriori spiegazioni, ritiene d'essere soddisfatto.

RODA. Bisognerebbe che venisse chiarito che cosa accade quando vengano adoperati prodotti o sostanze chimici in misura superiore al 5 per cento. A me interessa sapere, ad esempio, come viene calcolato l'olio lubrificante — che adesso si fabbrica in una sola qualità ed è utilizzabile per le quattro stagioni — che è diverso dal normale ed attuale, valevole cioè per l'estate e per l'inverno. In questo caso, cosa succede?

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non succede niente.

RODA. Mi sembra che non sia giusto mettere in una legge la definizione di un determiato tipo di lubrificante, quando poi la tecnica, in continua evoluzione, può produrre un olio di qualità diversa non contemplata: porre quindi dei limiti ad un eventuale progresso mi sembra un non senso, mi sembra una remora. Non ne faccio tuttavia una questione pregiudiziale.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Nessuna remora, senatore Roda. E chiarisco subito: se domani si verifica l'ipotesi prospettata che venza aggiunto alla benzina un prodotto nella misura anzichè del 5, del 50 per cento, si applica quanto disposto al punto *b*): cioè la miscela sarà assoggettata all'imposta dovuta per il componente petrolifero maggiormente tassato.

RODA. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

Per quanto concerne l'articolo 11, intanto bisogna superare una questione pregiudiziale. Il caro amico Spagnolli, al quale va la nostra riconoscenza per aver saputo esprimere una relazione tecnica ed economica veramente encomiabile, è caduto, però, in una vera e propria trappola — e non faccio riferimento a chi può averla tesa — laddove espone la questione dei rigenerati.

Sappiate che oggi un terzo di questi rigenerati assolve già all'imposta e si tratta di olii che sono rigenerati non empiricamente, ma scientificamente. Ora, dal punto di vista

fiscale, si tratta di risolvere il problema di quei lubrificanti che non hanno pagato finora l'imposta, cioè i lubrificanti rigenerati fisicamente e che, con maggiore proprietà, si possono chiamare depurati.

Il Sottosegretario Valsecchi ha sostenuto che l'imposta recuperata sull'olio rigenerato chimicamente è stata, esattamente, di non più di 20 milioni, nei confronti dell'esercizio finanziario 1958-59. Poichè si tratta di 20 milioni recuperati su una rigenerazione che pagava 62 lire al chilo, dividendo questi 20 milioni per 62, abbiamo come risultato che sono state recuperate solo le somme dovute per 322 mila chili. Una bazzecola! La maggior parte dei rigenerati, invece, sono sfuggiti all'imposta. Allora, io dico, se un terzo ha pagato, paghino anche gli altri due terzi; ma questa considerazione, che poteva avere un certo valore, viene ora a cadere.

Dai dati che abbiamo risulta che, dal punto di vista economico, della bilancia dei pagamenti, noi abbiamo importato nel 1959, circa 45 mila tonnellate di olii lubrificanti; nel 1960 ne abbiamo importate 80 mila tonnellate, passando, da un anno all'altro, al doppio delle importazioni. Si tratta, poi, di aggiungere a queste considerazioni di carattere generale, anche una considerazione particolare: vi sono diverse centinaia di piccole imprese che lavorano questo prodotto.

P I O L A . Chiedo scusa al collega Roda se lo interrompo, ma vorrei osservare che già nella precedente discussione siamo arrivati a stabilire che gli olii rigenerati e depurati pagheranno 5.170 lire ed i nuovi 14.500; si tratta, quindi, di un punto fermo che è già stato discusso. Ci dobbiamo ora preoccupare di vedere se il 30 per cento che viene fissato all'articolo 11 corrisponda ad una misura giusta o non giusta.

S P A G N O L L I , *relatore*. Mi sono pervenuti degli appunti e delle critiche sulla relazione, apparsa nel « Notiziario petrolifero », il che dimostra che quella relazione, che doveva rimanere di uso interno, ha girato mezzo mondo.

In queste considerazioni critiche, tra l'altro, si legge:

« C'è dunque da scegliere tra:

a) l'applicazione di imposte che le aziende meglio organizzate e più documentate affermano e dimostrano che sono insostenibili, basandosi su qualche elemento incontrollato, incerto e casuale di aziende artigianali, con i conseguenti rischi fiscali ed industriali.

b) una equa tassazione attuale, che successivamente potrà anche risultare blanda in se stessa, ma che potrà assicurare il pagamento del tributo da parte di tutti gli operatori interessati ed offrirà al fisco gli elementi per integrativi prelevamenti mediante R.M.

La seconda ipotesi è, senz'altro, da preferire per ovvie ragioni di buon senso e di logica tributaria.

Alla stregua delle suesposte considerazioni, si ritiene che ai lubrificanti di olio usato possa essere applicata la aliquota massima del 25 per cento dell'I.F. con esclusione dell'I.G.E. »

Ieri sera, mi hanno mandato un altro appunto nel quale si dice che in totale la percentuale massima dovrebbe essere del 18 per cento, compresa anche l'I.G.E.

Allora, si tratta di mettersi un po' d'accordo!

R O D A . Non so se il collega Spagnolli abbia ricevuto una lettera della stessa Associazione, nella quale figurano vari conteggi di costi e di ricavi; perchè tutto il problema sta proprio in questi calcoli e credo che nessuno di noi voglia mettere centinaia e centinaia di fabbriche in condizione di dover chiudere.

P I O L A . Il collega Roda può pure stare tranquillo, che non chiudono per questo!

S P A G N O L L I , *relatore*. Ricordo che, in base ad alcune argomentazioni esposte nella relazione precedente a questa, le categorie interessate si consideravano soddisfatte qualora si fosse giunti a stabilire una percentuale del 25 per cento. In questa relazione, poi, si rileva che tanto più bisogna avere una particolare considerazione per

quanto concerne questo settore, in quanto i famosi alchilati non erano soggetti ad imposizione fiscale e potevano costituire motivo di concorrenza.

Ora questa considerazione è venuta a cadere, dal momento che abbiamo accettato l'imposizione nei confronti degli alchilati. È evidente quindi, che il settore è sottoposto a quelle che sono le normali leggi della concorrenza; cercheranno quindi di affinare la produzione, sforzandosi di abbassare i costi.

R O D A . Qui si presenta una questione che, se vogliamo prescindere da tutte le considerazioni di carattere economico e sociale, è tutta basata sul principio della convenienza dei costi. Ho ricevuto, come tutti voi, una distinta dall'Associazione nazionale degli industriali, e i conti provengono da una parte unica ed univoca.

P I O L A . Si parte dall'ipotesi che domani, dopo l'applicazione dell'imposta, il costo della materia prima sia lo stesso di oggi, ma non sono d'accordo, perchè diminuirà.

R O D A . La situazione è questa: che un prodotto che ieri era franco adesso verrebbe assoggettato ad un'imposta di lire 51,70 il chilo, e nella migliore delle ipotesi il carico è comprensivo di quello dell'I.G.E.

P I O L A . Durante la discussione di questo disegno di legge non possiamo occuparci dell'I.G.E.; di tale argomento ne tratteremo, semmai, in seguito. Facciamo, comunque, voti affinchè il Governo, in altra sede, elimini l'I.G.E.

R O D A . Il 30 per cento costituirebbe un aggravio dell'imposta di fabbricazione.

P I O L A . Si potrebbe allora stabilire il 25 per cento.

F O R T U N A T I . Vorrei sapere qual'è il prezzo di vendita del prodotto.

S P A G N O L L I , *relatore*. Il prezzo di vendità è di circa 180-190 lire.

B E R G A M A S C O . Non ho alcun elemento per stabilire se sia meglio il 30 o il 25 per cento, ma mi sembra che si tratti di una differenza così piccola da non poter determinare una convenienza o meno. Resta, pertanto, da vedere se vi sia convenienza a mantenere una aliquota alta e avere un maggiore gettito, o se sia meglio avere un'aliquota più bassa e avere una maggiore quantità di rigenerazione. Non posso pronunciarmi in proposito poichè non ho sufficienti elementi.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Tenendo conto dei calcoli comunicati dagli interessati, a noi risulta che il costo di produzione di questi olii rigenerati (intendendo per costo di produzione l'insieme di ciò che deve essere speso per la raccolta, per la rigenerazione e per le spese di mantenimento delle aziende) si aggiri intorno alle 103-104 lire. Se a queste 104 lire noi aggiungiamo le 51,70 che costituiscono la imposizione globale a titolo di imposta di fabbricazione e di I.G.E., possiamo avere un prodotto che può essere venduto sul mercato a 155 lire. Facendo un paragone con i prodotti nuovi, dato che solo con questi un paragone può essere fatto, possiamo vedere che questi ultimi si vendono a 170 lire e quindi rimane ancora il margine tra le 170 lire del prodotto nuovo e le 155 lire del prodotto rigenerato, che costituisce l'incentivo a questa operazione. Mi sembra quindi che il settore del quale si parla non abbia motivo di lamentarsi, poichè ci sono ben 15 lire di differenza al chilo, e il prodotto rigenerato, anche se non è perfettamente uguale al prodotto nuovo, ha per lo meno le caratteristiche per essere venduto concorrenzialmente, e ritengo che in tema di concorrenza la differenza di 15 lire al chilo, vale a dire di 1500 lire al quintale, rappresenti un margine ragguardevole.

S P A G N O L L I , *relatore*. Bisogna vedere se il prezzo del prodotto nuovo è effettivamente di 170 lire.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Questo prezzo è il più modesto!

P A R R I . A quanto ammonta all'incirca la produzione degli olii rigenerati?

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. È una domanda alla quale non possiamo rispondere esattamente, poichè noi, come fisco, conosciamo solo i prodotti che hanno assolto l'imposta del 50 per cento, poichè questi sono soggetti alla nostra vigilanza, mentre gli altri vengono lavorati liberamente, poichè non sono soggetti ad imposizione, e di conseguenza ci sfugge il quantitativo esatto della raccolta di questi olii, che però indubbiamente deve essere notevole.

S P A G N O L L I , *relatore*. Sono riuscito, anche attraverso l'Unione italiana delle Camere di commercio, ad avere l'elenco delle aziende petrolifere. Gli olii lubrificanti usati per la rigenerazione ammontano a 34.900 tonnellate, cifra che corrisponde a quella percentuale da me indicata nella relazione rispetto al totale. Questo in base alla situazione esistente il 3 novembre 1960.

F O R T U N A T I . Ho ascoltato attentamente i dati forniti dal rappresentante del Governo, ma ci troviamo di fronte ad una situazione che non conosco tecnicamente, e quindi non posso esprimere valutazioni. È chiaro però che si creeranno notevoli difficoltà. Se noi avessimo un altro sistema tributario, il fatto non ci dovrebbe molto preoccupare, ma purtroppo abbiamo un sistema tributario che, non riuscendo ad individuare queste posizioni, le vorrebbe individuare attraverso l'imposta di fabbricazione. Quindi, stando così le cose, e avendo loro stessi ammesso che fra prodotti rigenerati e prodotti nuovi vi è una differenza di prezzo di 15 lire, è chiaro che ogni spostamento di costi riduce notevolmente il margine anzidetto.

P A R R I . Quelle che si vogliono aiutare qui sono le aziende totalmente marginali, che vivono su congiunture, e quindi sarebbe stato interessante avere dei dati onde sapere se con tale imposta si riduce la convenienza economica delle piccole imprese.

P I O L A . Questo lo sapremo l'anno venturo, quando la legge sarà stata applicata.

P A R R I . Vi è tutto l'interesse a non favorire troppo le grandi imprese, ma io sarei più propenso a mantenere una certa imposizione per tutte queste imprese, proprio per ragioni generali di logica tributaria, per stabilire una certa linea di orientamento economico. Per conoscere i risultati, naturalmente, non c'è che da attendere l'entrata in vigore della legge.

B E R T O L I . Bisogna fare sempre la distinzione tra imprese che rigenerano chimicamente l'olio e quelle che lo depurano fisicamente. I dati che ci ha fornito il rappresentante del Governo riguardano le imprese che rigenerano chimicamente gli olii, e si tratta di imprese che con la nuova imposizione avrebbero un costo di 155 lire. Ora io ritengo che questo calcolo pecchi per eccesso, poichè oggi queste imprese pagano, invece del 30, il 50 per cento, eppure vivono, e quindi se noi facessimo il calcolo con il 50 per cento invece che con il 30 per cento, arriveremmo probabilmente ad una cifra superiore alle 155 lire, e forse supereremmo le 15 lire di differenza, e pertanto effettivamente la cifra di 155 lire costituisce un dato ottimistico. Resta, invece, il problema concernente le imprese che depurano fisicamente l'olio, ma ritengo che queste siano in numero molto inferiore e che, dal punto di vista dell'economia e della tecnica nazionale, non sarebbe molto grave se scomparissero, poichè si trasformerebbero in industrie che depurano chimicamente l'olio. Ritengo, inoltre, che, dati i sistemi di depurazione, tali imprese abbiano dei costi inferiori a quelle che operano la rigenerazione chimica e, pertanto, avendo esse un margine ancora più notevole, sono d'avviso che l'imposizione del 30 per cento non superi le loro possibilità.

Sarei, invece, dell'opinione di sopprimere il terzo comma dell'articolo 11, con il quale si vengono a favorire soltanto le grandi imprese, poichè le piccole aziende non hanno nessun interesse a fare l'operazione del recupero dell'olio, senza contare che sono proprio le piccole imprese che vendono alle grandi il prodotto da rigenerare. Non vedo la ragione per la quale queste industrie possano usare gli olii depurati da loro stessi rigenerati, senza pagare l'imposta che le altre aziende pagano per acquistare il lubrificante rigenerato. L'unica difficoltà è che è molto dif-

ficile per il fisco andare a colpire tali prodotti, ma noi possiamo stabilire il principio, lasciando all'Amministrazione il compito di far pagare, attraverso denuncie e simili, l'imposta anche a queste aziende che rigenerano all'interno gli olii lubrificanti.

R O D A . Tenendo presente dei dati di fatto, posso dirvi che in Francia, su 500.000 tonnellate di lubrificante che si consumano all'anno, se ne ricuperano ben 250.000 tonnellate. Il problema di fondo, però, è un altro. L'imposta può andare da un minimo di un centesimo ogni diecimila tonnellate ad un massimo di un miliardo all'etto. Si tratta di una gamma che va dallo zero all'infinito, e quindi bisogna esser ben precisi in questo senso.

Ho qui una distinta dei costi, che accetto con estremo beneficio di inventario, perchè è tendenziosa, come ogni notizia unilaterale che proviene da quella parte. Comunque, è chiaro che vi sono dei grossi interessi delle raffinerie, le quali hanno tutto l'interesse ad ammazzare i piccoli produttori, poichè a loro non importa affatto se noi, acquistando il loro prodotto, saremo tributari all'estero di 40.000 tonnellate, ma interessa soltanto di vendere il loro prodotto. Questa è la grossa questione; tutto il resto non è che una speculazione di poca importanza.

Pertanto, indipendentemente dalla misura dei costi, noi ci troviamo di fronte a delle piccole industrie marginali, che fino ad oggi non hanno avuto imposte di questo genere e che con questa disposizione di legge, con la quale, per ammissione esplicita del Ministro, si aprono degli spiragli alla fuoruscita di miliardi a favore di poche imprese speculatrici, si troverebbero ad avere un aggravio di questo genere. Vorrei proprio chiedere il motivo di questo accanimento nei confronti di tali imprese marginali.

Questo è il fondo morale della questione, che io sollevo nei confronti di queste imprese che ci permettono, attraverso il procedimento di ricupero del lubrificante, di evitare la fuoruscita di valuta dal nostro Paese. Infatti, se, come sostengono costoro, la imposizione di 51 lire al chilo è insopportabile, la conseguenza è, naturalmente, una maggiore importazione di lubrificante.

S P A G N O L L I , *relatore*. Vorrei chiarire la portata di questo memoriale, che è del 25 settembre 1959; in esso figura una serie di calcoli di costi e di ricavi e si dice che nel disegno di legge (che prevedeva una imposizione non del 30 per cento, ma del 40 per cento) vi è un aggravio eccessivo. Infatti, il Ministero delle finanze, in accordo con il Ministero dell'industria e del commercio, ha abbassato la percentuale dal 40 al 30 per cento, che è, in sostanza, la misura sulla quale stiamo ora discutendo. Si faceva presente, inoltre, una quantità di altre considerazioni, che non sto qui a ripetere, per economia di tempo. Comunque, concludendo, nel memoriale ultimo, che ho più volte letto ed esaminato, e che mi è stato consegnato dall'onorevole Brusasca, si dice che, in base a tutte le considerazioni esposte, qualora si scendesse a stabilire una percentuale del 25 per cento, questa sarebbe ritenuta equa.

Ora, dopo tutte le discussioni che sono state fatte, con tutti i chiarimenti forniti dal senatore Roda, e sui quali credo sia d'accordo anche il senatore Bertoli, ritengo che la Commissione, o quanto meno la maggioranza della Commissione, potrebbe convenire sulla opportunità di fissare questa percentuale del 25 per cento.

P I O L A . Per quanto concerne l'I.G.E., faccio presente che noi non possiamo trattare tale questione in questa sede; possiamo, eventualmente, fare voti perchè il Ministro riveda tale materia. Vorrei, anzi, che risultasse chiaramente a verbale che non ci occupiamo della questione I.G.E. non essendo questa la sede idonea per la trattazione di tale argomento.

O L I V A . Poichè il senatore Bertoli ha chiesto la soppressione del terzo comma dell'articolo 11, vorrei far presente che a me non sembra opportuno tale emendamento; il concetto espresso in tale comma è, a mio avviso, giusto, e qualora il comma medesimo fosse soppresso, sarebbe come se mettessimo un monopolio della rigenerazione e vietassimo la rigenerazione in un processo economico, che nel quadro di una azienda è giusto che venga fatto. Certe cose servono al finanziamento, servono a pagare gli operai, servono

a creare dei margini di reddito che sono sempre utili nel quadro dell'azienda. È mai possibile che noi vogliamo correre dietro a queste rigenerazioni? Dovremmo mettere delle guardie di finanza dappertutto!

P A R R I . Vorrei chiedere al Ministro se ritiene possibile, nei confronti di quelle industrie che all'interno procedono alla rigenerazione ed al reimpiego degli olii, stabilire una specie di *forfait* per quanto concerne il loro uso interno, sia pure in misura approssimativa. Questa proposta potrebbe, in un certo senso, salvare quello che è il principio economico esposto dal collega che mi ha preceduto.

Per un principio economico generale non devono essere colpite dall'imposta di fabbricazione le materie prime combustibili che servano alla combustione a scopo produttivo; ma l'imposta deve colpire tutto quello che può andare al consumatore esterno, può cioè essere venduto. L'imposta di fabbricazione è stabilita proprio per questo consumo. Ora, se fosse possibile distinguere, nell'ipotesi che si è qui portata, con un *forfait* sia pure approssimativo, quello che la Fiat reimpiega per i suoi processi produttivi, da quello che, eventualmente, potrebbe essere messo in vendita, e sul quale trarrebbe un lucro indebito, mi sembra che il problema sarebbe risolto.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Chiedo scusa alla Commissione, ma ritengo opportuno ricordare l'esatta formulazione del terzo comma dell'articolo 11: « Sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze, sono esenti dall'imposta di cui al comma precedente gli olii minerali lubrificanti ricuperati, mediante operazioni, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento negli stabilimenti industriali, quando il recupero ed il reimpiego avvengono nello stabilimento in cui essi furono usati ».

A me pare che la norma sia abbastanza semplice e, in verità, non riterrei neppure necessaria la precisazione contenuta in questo comma, in quanto, trattandosi di decantazione, filtrazione od essiccamento, non si dovrebbe neppure pensare ad un nuovo prodotto, considerando queste operazioni come facenti parte dell'uso del prodotto stesso. Un prodotto può essere usato all'infinito, filtrato e rifiltrato, fino a che non si ricrea il prodotto originario. Il problema dei rigenerati è, in verità, un grosso problema, ed ho lasciato che la Commissione stabilisse il 25 per cento per quanto concerne la tassazione, mentre si dovrebbe pagare l'intera imposta in quanto si ricrea nuovamente il prodotto con le caratteristiche originarie; nel caso di cui al terzo comma, invece, si tratta di una continuazione di uso.

Sarebbe stato forse preferibile dire, nello stilare il testo legislativo, che non creano un prodotto nuovo le operazioni di filtrazione, decantazione e così via. Probabilmente si è adottata la formulazione attuale per meglio chiarire il riferimento alle « operazioni, anche congiunte ».

B E R T O L I . Oppure, potrebbe verificarsi anche il fatto per cui si fa fare la rigenerazione al di fuori dello stabilimento: cioè recuperano all'interno, fanno rigenerare fisicamente fuori e poi reimpiegano all'interno; questo procedimento sarebbe consentito in base all'attuale formulazione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Desidero precisare che non è affatto nelle nostre intenzioni che si verifichi un procedimento di questo genere, tanto è vero che era stato chiesto, una volta recuperati i prodotti, di poterli mandare ad altri stabilimenti dello stesso complesso aziendale e noi abbiamo risposto negativamente.

Per maggior chiarezza si potrebbe, eventualmente, precisare, nella formulazione dell'articolo in discussione, che il recupero ed il reimpiego di questi prodotti dovranno avvenire senza che i prodotti stessi siano usciti dalla fabbrica.

P R E S I D E N T E . Alla fine del terzo comma dell'articolo 11 si dice « quando il recupero ed il reimpiego avvengano nello stabilimento in cui essi furono usati ». Ora, si potrebbe dare il caso che vi sia recupero nello stabilimento, ma questo non sia in grado di utilizzarlo.

B E R T O L I . Inoltre, all'articolo 11 si stabilisce che devono avvenire all'interno dello stabilimento il recupero ed il reimpiego, non già la rigenerazione.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Ci si potrebbe, allora, riferire non al recupero ed al reimpiego in particolare, ma a tutte le operazioni in generale, le quali dovranno avvenire all'interno dello stabilimento.

F O R T U N A T I . Se mi si consente, vorrei fare una considerazione di carattere generale, perchè a me sembra che, entrando in questo ordine di idee, affermiamo un principio estremamente grave.

Prendiamo, ad esempio, il caso dell'energia elettrica, la quale paga, oggi, un'imposta erariale. Allora, se la Fiat producesse energia elettrica per le proprie fabbriche, forse non dovrebbe più pagare questa imposta? Certo che la pagherebbe!

Dobbiamo stare bene attenti, perchè qui si afferma un principio di carattere generale, il principio, cioè, per cui un determinato prodotto, che viene prodotto per ottenerne altri, non sarebbe soggetto, in base a questa considerazione, al pagamento dell'imposta.

Vi sono oggi delle industrie, per esempio, che per eseguire le loro produzioni adoperano gas, acquistandolo da altri, ed impiegano, quindi, un prodotto su cui si pagano tributi, erariali e comunali.

Ora, qui si affermerebbe, in linea non generale, ma con riferimento al prodotto di cui all'articolo 11 in esame, che quando questo prodotto viene ottenuto nell'ambito stesso dello stabilimento produttivo, non darebbe più luogo a materia imponibile.

Allora si potrebbe pensare che, in futuro, uno stabilimento che produca, esso stesso, con materiali usati, ad esempio con carbone, del gas, per questo gas, se impiegato nello stabilimento, non dovrebbe più pagare imposta.

O L I V A . A me sembra che abbia ragione il Ministro, quando dice che in questo caso si tratta di una operazione che è una continuazione dell'uso.

Le fabbriche che collaudano i motori, ad esempio, che bisogno hanno di usare olio buono?

F O R T U N A T I . Se è così, se, cioè, si ammette che si tratta dello stesso prodotto di prima, il che per me è discutibile, perchè se fosse lo stesso prodotto non potrebbe essere riutilizzato, allora non sarebbe neppure necessario specificare.

Ma se si tratta di un nuovo prodotto, non possiamo entrare nell'ordine di idee che si è venuto a formare in questa discussione, creando forme preferenziali per i grandi produttori, perchè è evidente che soltanto i grandi complessi potranno ottenere, nel loro interno, tutto ciò che è necessario per la produzione.

Non si può entrare, ripeto, in quest'ordine di idee e bisogna affermare un orientamento ed un principio di carattere generale; se un prodotto è sottoposto a tributo, lo deve restare sempre, dovunque e comunque sia prodotto, proprio per non avvantaggiare soltanto i grandi complessi aziendali che possono lavorare a catena, producendo tutto nel loro interno.

P I O L A . Vorrei esprimere l'avviso che il comma in discussione debba essere conservato, non solo per le ragioni esposte, essenzialmente, dal ministro Trabucchi e dal collega Oliva, ma anche per un'altra considerazione di carattere generale, che mi sembra di enorme importanza.

Questi stabilimenti, infatti, che procedono all'operazione del recupero sono, indubbiamente, in stato di competitività con gli altri stabilimenti all'estero, competitività che deve indurre il Governo a fare tutto ciò che è possibile affinchè la loro produzione abbia esito favorevole e la concorrenza venga agevolata.

Dobbiamo considerare il problema da un punto di vista generale e non ci possiamo qui fermare a discutere dei grossi o dei piccoli complessi aziendali, affermando il principio che bisogna colpire i grossi ed esaltare i piccoli! Gli utili saranno colpiti con i tributi che lo Stato italiano impone, e potranno essere colpiti anche quei vantaggi che possono derivare da determinati costi e da determi-

nati guadagni; ma non dobbiamo dimenticare che siamo in un periodo in cui i nostri stabilimenti, specialmente i nostri grossi stabilimenti che fanno onore all'Italia, sono in stato di competitività con gli altri stabilimenti dell'estero e, soprattutto, con gli stabilimenti dei Paesi che formano il nostro mercato comune, competitività che dobbiamo sostenere ponendoli in una posizione favorevole al massimo grado.

Dobbiamo, poi, tenere presente la formulazione dell'articolo stesso, in cui si dice che sono esenti da imposta questi prodotti, ma « sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, ... ».

Pertanto, con suo decreto, il Ministro delle finanze, fissando le suddette modalità, impedirà che sia esentato un prodotto che venga dal di fuori, impedirà che il prodotto esca da uno stabilimento e vada in un altro, stabilirà, insomma, tutte le norme che mantengano questo prodotto nell'ambito dello stabilimento in cui fu usato la prima volta, dando la possibilità allo stabilimento stesso, nel contempo, di diminuire i costi.

Potremmo, eventualmente, dare un consiglio od esprimere al Ministro il nostro parere circa il contenuto, in linea di massima, delle norme che egli stabilirà con proprio decreto; ritengo che ciò sia sufficente al fine di evitare quelle evasioni e quegli inconvenienti cui si sono riferiti i colleghi.

Concludendo, a mio avviso, il terzo comma dell'articolo 11 non dovrebbe essere soppresso, in quanto è tale da poter dare tutte le garanzie ai fini di impedire eventuali evasioni, mentre, allo stesso tempo, dà determinati vantaggi nei confronti della nostra competizione internazionale, che noi dobbiamo assolutamente superare.

O L I V A . Vi sono dei casi in cui ricorre la convenienza di depurare gli olii. Ad esempio, nei collaudi dei motori l'olio deve essere sempre il più possibile fresco, e dato che nelle prime fasi del collaudo vanno a finire nell'olio soprattutto le scorze superficiali, l'industria non fa che un processo di filtrazione e di rigenerazione, vale a dire un processo di riadattamento all'uso speciale dell'olio, prima che questo sia esausto. Ora, se dovessimo prescrivere a queste industrie di usare solo olio fresco, faremmo gli interessi dei grandi complessi di produzione, ma impediremmo un'economia di casa e diventeremmo fiscali. Ritengo che se, ad esempio, vi fosse una tassa sul consumo dell'acqua, non si potrebbe impedire che ognuno, in casa sua, la rigenerasse, magari attraverso l'ebollizione.

È giusto, pertanto, il concetto del Ministro, in quanto si deve trattare di un processo di depurazione che rende usabile fino al punto di esaurimento questo prodotto, che ha già scontato una tassa. Non si può ritenere creazione di un nuovo prodotto quello che, in realtà, è un accorgimento interno adottato per trarre il massimo dell'utilità da un prodotto che ha già scontato la sua imposta.

B E R T O L I . Di solito sono molto aperto alle argomentazioni contrarie alla mia tesi, ma purtroppo questa volta non mi avete convinto. Abbiamo fatto la distinzione tra la rigenerazione fisica e la depurazione chimica, e abbiamo considerato i due tipi di industrie che esistono adesso. Il procedimento che si ammette all'interno degli stabilimenti è lo stesso usato dalle piccole industrie di depurazione, che hanno lo scopo specifico di rigenerare l'olio. Allora mi domando perchè dobbiamo tener conto della competitività solo per quegli stabilimenti che hanno la possibilità di effettuare da se stessi queste operazioni di rigenerazione e depurazione e non ne dobbiamo tener conto per quelle industrie che sono costrette a comprare gli olii rigenerati e depurati dagli stabilimenti industriali che sono addetti a questo scopo specifico. Pertanto, se vi è la questione di competitività per le grandi industrie che hanno la possibilità di effettuare all'interno tali operazioni, lo stesso criterio deve valere anche per le altre, poichè, altrimenti, mettiamo le grandi industrie in condizione di vantaggio rispetto alle piccole. Ho una modesta esperienza in proposito, poichè sono stato direttore di un grande stabilimento, e posso, quindi, dirvi che nei piccoli stabilimenti non vi è convenienza a fare queste operazioni, mentre nei grandi stabilimenti sì.

Non voglio entrare in particolari troppo minuti, ma, ad esempio, per lavorare certi metalli è necessario usare dell'olio lubrificante che finisce per mischiarsi alla tornitura, e allora lo si filtra e lo si usa nuovamente. Questa però non è l'operazione indicata nel comma che propongo di sopprimere, poichè una rigenerazione fisica è ben diversa. Queste piccole operazioni non verranno tassate in nessun caso, poichè non si tratta di operazioni congiunte che producono un olio rigenerato. Quello che io non capisco è perchè, quando si tratta di rigenerazione dell'olio non si debba pagare l'imposta, se tale operazione viene compiuta all'interno dello stabilimento, mentre la si paga quando viene compiuta fuori.

O L I V A . Per un rispetto dell'area interna di produzione dello stabilimento!

B E R T O L I . Ma il tassare tale operazione in uguale misura, tanto se viene compiuta fuori dallo stabilimento quanto se viene compiuta all'interno, costituisce un criterio di giustizia fiscale!

S P A G N O L L I , *relatore*. Vorrei far rilevare che si tratta di una quantità di olio molto modesta che si va a ricuperare tirandolo fuori dalle macchine, ed è un'operazione che riguarda le grandi, le piccole e le medie imprese. La mia esperienza riguarda soltanto alcuni stabilimenti nella zona di Rovereto, che è la zona più industriale del Trentino, nei quali tale operazione viene compiuta.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. La mia intenzione sarebbe quella di tassare questo prodotto, ma mi pongo una domanda analoga a quella posta dal senatore Fortunati, e ritengo che il problema sorga soltanto quando, attraverso la rigenerazione, viene riprodotta un'entità fisicochimica che, attraverso l'uso, è andata distrutta. Mi sembra che lo scopo del provvedimento, nel quale si parla semplicemente di filtrazione, di essicazione e di decantazione, sia quello di stabilire che il prodotto può essere adoperato un numero indeterminato di volte, purchè non si arrivi mai a ricreare un prodotto, ma si abbia soltanto la continuazione di uso di un prodotto. Se, per ipotesi assurda, si potesse trovare un prodotto che non si sporca mai o che spontaneamente espelle tutte le scorie, si potrebbe continuare ad adoperarlo all'infinito, perchè questo purtroppo è il sistema delle imposte di fabbricazione.

Ecco perchè, a mio avviso, bisogna adottare una formulazione dalla quale risulti chiaramente che, per essere esente da imposta, il prodotto può continuare a essere usato, attraverso la depurazione, cioè la eliminazione di scorie o di altri corpi estranei che siano entrati nella materia, ma non deve mai essere rigenerato, dando luogo ad un prodotto diverso.

Propongo, quindi, di sostituire le ultime parole del terzo comma dell'articolo 11 e precisamente « quando il recupero e il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati » con le parole « quando il recupero, le operazioni anzidette e il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati ».

B E R T O L I . Malgrado questi chiarimenti non sono convinto, ma comunque, per evitare di far perdere alla Commissione ulteriore tempo, dichiaro che non insisterò sul mio emendamento soppressivo.

P I O L A . A proposito dell'articolo 4-*bis*, desidero proporre un emendamento tendente ad aggiungere, al terzo comma, dopo le parole « della sezione provinciale dell'U.M.A. » le altre « e da un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura ».

Proporrei, inoltre, un altro emendamento tendente ad aggiungere alla fine del quarto comma dell'articolo 4-*bis* le parole « e da un rappresentante dell'Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura ».

S P A G N O L L I , *relatore*. Il senatore Piola mi ha preceduto nel proporre questi emendamenti, sui quali, pertanto, sono pienamente d'accordo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Il secondo emendamento non ha ragione di essere, perchè, a differenza dei Comitati provinciali, nel Comitato centrale non vi sono i rappresentanti delle categorie agricole.

P I O L A . In seguito al chiarimento fornito dal Ministro, dichiaro che non insisterò sul secondo emendamento da me proposto.

R O D A . Signor Presidente, abbiamo lasciata per ultima una questione di grande importanza, relativa ai consumi interni di raffineria. È una questione che interessa un milione di tonnellate di olio denso combustibile, e si tratta di stabilire come le dobbiamo tassare.

Riterrei opportuno rinviare l'esame di tale questione al pomeriggio, per poter discutere con calma.

P R E S I D E N T E . Data l'ora tarda, proporrei di rinviare alla seduta pomeridiana il seguito della discussione del disegno di legge in esame.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

(*La seduta, sospesa alle ore 13, è ripresa alle ore 17,45*)

Presidenza del Vice Presidente SPAGNOLLI

P R E S I D E N T E , *relatore.* Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi », sospesa questa mattina.

R O D A . Dobbiamo, anzitutto, aver presente, onorevoli colleghi, l'entità economica che è in discussione con il cosiddetto abbuono di parte della tassa sul consumo interno di raffineria, ed è bene, per questo, avere sotto gli occhi la tabella B, lettera *F*), n. 8).

Il regime attualmente in vigore stabilisce che si debba pagare l'intera imposta sull'olio combustibile per uso interno. Fino a poco tempo fa si pagavano 310 lire al quintale, ora si pagano 250 lire al quintale, vale a dire lire 2,50 al chilo. Ciò premesso, occorre stabilire l'entità economica in questione.

Nel 1959 abbiamo importato, tra petrolio greggio, benzina, olii combustibili eccetera, 25.606.550 tonnellate; nel 1960 (ho i dati al 31 dicembre, e penso di avere battuto sul filo di lana anche il Governo) abbiamo importato 30.617.600 tonnellate di petrolio greggio, benzina, eccetera, lavorati nel nostro paese; si è avuto, quindi, un incremento di 5.000.000.

Allora, se su 25.000.000 di prodotto da lavorare (abbiamo fatto i calcoli e su questi siamo d'accordo) le raffinerie hanno impiegato un milione di tonnellate di olio denso combustibile, è evidente che, per lavorare anzichè 25 milioni, 30 milioni di tonnellate, occorreranno, più o meno, 1 milione 150 mila tonnellate di combustibile, per il 1960.

Ora, cosa c'e in gioco? Questo milione di combustibile per uso interno ha pagato un'imposta di 310 lire, cioè, nel complesso, l'imposta pagata allo Stato è dell'ordine di circa 3 miliardi 100 milioni; *grosso modo* siamo nell'entità di 3 miliardi.

La tabella che abbiamo dinanzi, pertanto, può far entrare nelle casse dello Stato 3 miliardi, può non fare entrare neppure una lira, può farvi entrare una cifra intermedia.

E vengo alla mia osservazione.

Ci siamo trovati di fronte alla fatica, in verità pregevole, del ministro Trabucchi, il quale, per andare incontro alle necessità di alcune categorie, ad esempio insegnanti e magistrati, ha fatto veramente delle acrobazie e noi dobbiamo ammirarlo quando, malgrado l'imponenza della sua mole, si mette a fare il triplice salto mortale, come è accaduto in una seduta del Consiglio dei ministri, per cercare di reperire, attraverso cinquantamila piccoli rigagnoli, i 60 miliardi di cui aveva bisogno.

Dobbiamo avere, ripeto, dell'ammirazione per il ministro Trabucchi, ammirazione che, però, verrebbe meno o sarebbe leggermente scalfita qualora, dopo avere fatto questi salti acrobatici, a un certo momento mollasse così facilmente sulla questione dei tre miliardi.

Però, il ragionamento del ministro Trabucchi e dei funzionari del suo ministero è ineccepibile quando si basa su questo parametro: che il petrolio e l'olio che noi lavoriamo, dobbiamo tenerlo presente, non viene adoperato tutto in Italia ed una parte è esportata.

Ora, potrei dire che anche altre industrie, che adoperano olio combustibile, esportano. Ad esempio, potrei citare delle industrie chiave, come quelle siderurgiche, che adoperano anch'esse olio combustibile per gli altiforni, ed altri tipi di industrie, che ci stanno molto a cuore, come quelle delle ceramiche, le quali adoperano prevalentemente olio combustibile, ed anche esse esportano. Queste hanno ben ragione di dire: « Perchè due pesi e due misure »?

Il senatore Piola ha osservato che, siccome non possiamo fare tutte le cose perfette in una sola volta, si potrebbe, intanto, per lo meno incominciare a perfezionare questo settore. Il mondo è stata creato in sette giorni; cominciamo, nella prima giornata, a creare l'esenzione per i petroli, nella seconda giornata creeremo le altre per le industrie che esportano ceramiche e *biscuits* e così via!

Allora, vediamo un po' di seguire questo concetto; a tal fine, la cosa migliore sarebbe quella di andare a vedere quale è stata la esportazione rispetto all'importazione, nel 1960.

I dati del 1960 relativi alle esportazioni (anche questa volta sono aggiornatissimo) ci dicono che si sono esportate 9.756.493 tonnellate, tra petrolio greggio, benzina, eccetera.

Allora, facendo la proporzione tra i 30 milioni 617 mila tonnellate importati e i 9 milioni 756 mila tonnellate esportati, se non vado errato, siamo nell'ordine di circa il 30 per cento delle esportazioni sulle importazioni.

Vogliamo fare di questo provvedimento una legge pilota? Allora concediamo pure un abbuono sull'imposta nell'ordine del 25-30 per cento; ma teniamo presente che la piena tassazione potrebbe dare dai 3 miliardi ai 3 miliardi e mezzo, nell'esercizio finanziario 1960-1961, quindi se deducessimo il 30 per cento lo Stato perderebbe un miliardo.

Sarebbe una soluzione di compromesso che non farebbe una grinza, di fronte alle richieste dei raffinatori; si tratterebbe, in sostanza, di pagare la piena imposta con lo sconto del 30 per cento.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Allora, abbiamo importato, nel 1960, 30 milioni di tonnellate; l'uso di fabbrica quanto è stato?

R O D A . Questo si può calcolare, perchè sui 25 milioni di tonnellate di greggio (relativi al 1959), da trattarsi per il mercato interno e per l'esportazione, il consumo di combustibile, per destinazioni primarie, è stato del 2,50 per cento che, calcolato su 25 milioni di tonnellate, porta ad un consumo preciso, già forfetizzato, di 625 mila tonnellate.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Quindi su 30 milioni di tonnellate, calcolando un consumo di combustibile sempre del 2,50 per cento, si avrebbero circa 700 mila tonnellate.

R O D A . Abbiamo visto che nel 1960 vi è stata una maggiore importazione, rispetto al 1959, di circa 5 milioni di tonnellate e possiamo presumere che quest'anno si arrivi ai 6 milioni; tenendo conto delle varie rielaborazioni, del procedimento del *cracking* od altro, ritengo che si sia nel giusto qualora si preveda una aggiunta, alle 625 mila tonnellate di combustibile impiegato nel 1959, di circa 250 mila tonnellate per questo anno, il che porterebbe, *grosso modo,* ad un milione.

Io ritengo che siamo già venuti incontro agli interessati riducendo l'imposta da 310 a 250 e abbiamo già messo la nostra industria su una posizione concorrenziale migliore. Se adesso riduciamo ancora del 50 per cento, che cosa otteniamo? Teniamo presente che l'introito in base al consumo del 1959 è stato di 3 miliardi 100 milioni; se dovessimo applicare le 155 lire, come risulta dal testo governativo, verremmo ad introitare, restando ferma la quantità di tonnellate di consumo interno, 1 miliardo 555 milioni; sottraendo, da 3 miliardi 100 milioni, 1 miliardo 555 milioni, si ottiene la cifra di circa 1 miliardo 500 milioni, che rappresenterebbe la perdita secca.

Ora, voglio anche tralasciare tutte le questioni che ho sollevato circa l'opportunità di mettere su un piano di uguaglianza l'industria

petrolchimica con le altre; ma potremmo seguire un altro procedimento, vale a dire rimborsare l'imposta su tutto il petrolio usato per la lavorazione che viene esportata. Questo si potrebbe fare perchè abbiamo delle statistiche ineccepibili che ci dicono che nel 1960 abbiamo importato per 30 milioni di tonnellate, esportando 9 milioni, in ragione della percentuale del 30 per cento delle esportazioni sulle importazioni. Pertanto, in considerazione del fatto che il prodotto che si lavora viene esportato per il 30 per cento, se noi riduciamo l'imposta del 30 per cento veniamo ad esonerare completamente tutta quella parte di greggio che viene riesportata e non potremmo più dire che siamo in condizioni non concorrenziali.

Metteremmo, in pratica, la nostra industria petrolchimica — e questo ha grande importanza — nella condizione di essere esonerata al 100 per cento dall'imposta di fabbricazione sul prodotto riesportato, la metteremmo, quindi, in condizione di uguaglianza nei confronti degli altri paesi.

E attenti bene, perchè qualora concedessimo una riduzione ulteriore, verremmo a praticare un *dumping*, daremmo un premio all'esportazione, indipendentemente, poi, dal fatto che verremmo a perderci di borsa.

B E R T O L I . Allora, in base alle considerazioni del collega Roda, l'aliquota per quintale potrebbe essere portata a lire 175.

R U G G E R I . Questa riesportazione del 30 per cento non la vedo.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. In realtà, questo consumo interno dovrebbe pagare l'imposta come gli altri consumi, perchè non vi è ragione che giustifichi il prezzo ridotto nel caso che si consumi per produrre petrolio, quando, là dove si consuma per produrre ferro, si deve pagare il prezzo intero. Si tratta, in sostanza, più di una consuetudine di fabbrica che di una regola logica, per cui chi produce internamente il proprio prodotto lo consuma un po' più a buon mercato.

Devo rilevare, pertanto, che il Ministero è sempre stato contrario ad ammettere questa situazione di fatto; però, tenendo conto che non bisogna toccare il mercato interno, per dare un vantaggio a chi usa olio combustibile per ottenere prodotti petroliferi, nei confronti di chi adopera olio combustibile per ottenere altri prodotti, tenendo presente, dicevo, che sul mercato interno non si possano creare situazioni differenziali, possiamo accettare una norma di questo genere, ma solamente per la parte che va all'estero e che, quindi, non altera la situazione generale della nostra industria.

È evidente, però, che non si può adottare il sistema dei rimborsi cui è stato accennato, perchè ci dovremmo rompere la testa con tutta una serie di calcoli; stabiliamo, allora, una riduzione sul totale, sapendo che in quei limiti non alteriamo l'equilibrio generale del nostro mercato.

R O D A . Guardate, però, che è molto difficile essere precisi in questa materia; io ho riportato le cifre relative all'importazione e all'esportazione nel loro complesso, ma, effettivamente, si importano e si esportano petroli, benzine, petrolio greggio e non greggio, olii combustibili, lubrificanti o altro, che sono tutti sottoposti a regime fiscale diverso. Comunque, ci possiamo basare sul fatto che l'andamento è quasi costante, cioè più si importa e più si esporta, ma possono sempre accadere degli imprevisti.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Ritengo, a questo punto, dopo questa ampia discussione, che la Commissione possa convenire sull'opportunità di apportare alla tabella *B*, lettera F) n. 8. un emendamento tendente a portare l'aliquota per quintale a lire 175.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Presidenza del Presidente BERTONE

P R E S I D E N T E . Passiamo ora allo esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

All'elenco dei prodotti di cui al primo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicem-

bre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e successive modificazioni, sono aggiunti, dopo il n. 13, i seguenti prodotti, con la imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi:

« 14) Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) . . . . . per q.le L. 11.200

15) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile . per q.le L. 12.400 ».

Dopo il primo comma dello stesso articolo sono inseriti i seguenti commi:

« Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui similari prodotti ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi processo.

« Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, sono soggette all'imposta di fabbricazione od alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla Tabella *C* allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili ».

Al primo comma di questo articolo, in un primo tempo, la Sottocommissione aveva proposto un emendamento tendente a sostituire le parole « per quintale lire 11.200 » con le altre « per quintale lire 9.120 »; in seguito, si è convenuto, come ha già detto il relatore stamane, sull'opportunità di apportare una ulteriore diminuzione a lire 8.850 per quintale. Per quanto questo emendamento sia giusto ed opportuno, non possiamo procedere oggi alla sua approvazione, essendo in stretta correlazione con una norma del decreto-legge 21 gennaio 1961, n. 2, recante ritocchi al regime fiscale della benzina, sulla cui conversione in legge (disegno di legge n. 1460) l'Assemblea si pronuncerà nella seduta di domani mattina. Pertanto, se non si fanno osservazioni, proporrei di lasciare in sospeso l'approvazione di questo emendamento, il che porterà necessariamente a rinviare ad altra seduta anche l'approvazione dell'articolo 1 nel suo complesso.

(*Così rimane stabilito*).

È stato, inoltre, presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire il seguente comma: « Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui similari prodotti ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi processo » con l'altro: « Nella stessa misura si applicano l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti di composizione simile ottenuti da qualunque altra materia prima e con qualsiasi processo ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

È stato, infine, presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire l'ultimo comma dell'articolo con il seguente:

« Le miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide, nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, nonchè le miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie, sono soggette all'imposta di fabbricazione ed alla corrispondente sovrimposta di confine prevista per i prodotti di cui al primo comma coi quali, ai fini della classificazione stabilita dalla tabella *C* allegata al presente decreto, presentano caratteristiche chimico-fisiche simili ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le merci importate dall'estero contenenti i prodotti di cui al precedente articolo 1 sono assoggettate alla sovrimposta di confine, nella misura stabilita da detto articolo, sulla quantità dei prodotti stessi in esse contenuta.

(*È approvato*).

Art. 3.

I prodotti di cui al precedente articolo 1 sono soggetti, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonchè a quelle del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento tendente ad aggiungere un secondo comma del seguente tenore:

« Alle miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi nonchè alle miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, di cui all'ultimo comma dello stesso articolo 1, si applicano, per quanto non sia diversamente stabilito. le disposizioni riguardanti i prodotti petroliferi cui sono assimilate ai fini della imposta di fabbricazione o della sovrimposta di confine ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo quale risulta con lo emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 4.

Le tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, sono sostituite con le tabelle *A*, *B* e *C*, annesse alla presente legge, vistate dal Ministro per le finanze.

In conformità della tabella *C* sono modificate le Note generali al capitolo 27 della tariffa generale dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni.

Ricordo che la Sottocommissione e il relatore hanno proposto un emendamento sostitutivo dell'intero articolo, del seguente tenore:

« Le tabelle *A*, *B* e *C*, allegate al decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e modificate con il decreto-legge 16 maggio 1960, n. 406, convertito, con modificazioni, nella legge 13 luglio 1960, n. 661, nonchè con il decreto-legge 30 giugno 1960, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 825, sono sostituite con le tabelle *A*, *B* e *C*, annesse alla presente legge, vistate dal Ministro per le finanze.

In conformità della tabella *C*, lettere da A) ad L), sono modificate le Note generali al capitolo 27 della tariffa generale dei dazi doganali d'importazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni ».

Prima di mettere in votazione tale emendamento sostitutivo dell'intero articolo 4, passiamo all'esame ed alla votazione delle tabelle *A*), *B*) e *C*), cui l'articolo fa riferimento.

TABELLA *A*

OLI DI PETROLIO, OLI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DI CATRAMI PARAFFINICI, DI LIGNITI, DI TORBA, SCHISTI E SIMILI DA AMMETTERE IN ESENZIONE D'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE:

DENOMINAZIONE DELLA MERCE

A) *Oli minerali greggi, naturali:*

1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;
2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
3) destinati alla lavorazione;
4) destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, limitatamente agli oli greggi contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti sino a 300°;
5) impiegati direttamente come combustibili in forni e caldaie nella lavorazione degli schisti bituminosi per la produzione di cemento, limitatamente agli oli greggi ricavati dagli stessi schisti bituminosi lavorati.

B) *Benzina:*

1) impiegata per l'azionamento delle automotrici e dei carrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato;
2) impiegata per l'azionamento del naviglio della Guardia di finanza;

C) *Petrolio:*

1) destinato ad azionare direttamente o indirettamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;
2) destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce.

D) *Lubrificanti:*

1) destinati alla produzione di oli minerali bianchi e per trasformatori;
2) destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta;
3) « Petrolatum Stok » destinato alla fabbricazione di vaselina e di paraffina;
4) destinati al funzionamento del naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
5) da usare direttamente nei motori delle navi mercantili nei porti dello Stato.

E) *Oli da gas e residui della lavorazione:*

1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;
2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
3) impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie in gestione commissariale governativa nonchè per l'azionamento dei natanti della gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda;
4) destinati ad azionare direttamente o indirettamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;
5) destinati alla distruzione di larve o di zanzare malarigene;
6) destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta;
7) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonchè viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti;
8) impiegati per l'azionamento delle pompe adibite alla regolazione del livello dell'acqua nelle valli da pesca e per il funzionamento delle macchine destinate al prosciugamento ed alla sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.

F) *Residui della lavorazione:*

1) destinati alla costruzione e alla conservazione delle pubbliche strade, limitatamente ai residui contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300° C.;
2) destinati alla produzione, mediante fusione o miscele, di bitumi e di conglomerati a base dei medesimi, limitatamente ai residui contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300° C.;
3) destinati alla trasformazione in altri prodotti petrolici;
4) destinati all'industria della calciocianamide;
5) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

G) *Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti altri:*

1) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di trasporto aereo di linea da società nazionali assuntrici di tali servizi (escluse quelle che effettuano servizio di trasporto aereo di linea riservato esclusivamente alle merci);
2) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome, limitatamente al quantitativo annuo di tonnellate 1.000 di carburante e di tonnellate 100 di lubrificante;
3) destinati ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.) accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri, nonchè ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

   L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità, su richiesta presentata al Ministero delle finanze, per il tramite di quello degli affari esteri.

H) *Oli minerali:*

1) destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti petrolici eventualmente ottenuti nel ciclo di lavorazione.

Sono ammessi allo stesso trattamento fiscale i residui della lavorazione che, senza subire trasformazione, vengono impiegati, nei processi di lavorazione di cui sopra, in usi diversi dalla combustione per assicurare il funzionamento degli impianti;

2) destinati alla produzione di idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili), di miscele di isomeri, nonchè di estratti aromatici e prodotti di composizione simile;

3) oli minerali e prodotti che li contengono destinati alla flottazione dei minerali metallici.

I) *Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a* 55° C., *nei quali il distillato a* 225° C. *sia inferiore al 95 per cento in volume ed a* 300° C. *sia almeno il 90 per cento in volume:*

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie o presso gli stabilimenti in cui siano stati prodotti;

2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 500;

3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

4) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonchè viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti.

L) *Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio distillanti non oltre la temperatura di* 330° C. *a pressione normale:*

1) destinati ad essere miscelati, nella stessa raffineria in cui vengono ottenuti, con bitumi di petrolio, per la produzione di bitumi liquidi, da impiegare nella costruzione e conservazione delle pubbliche strade.

I bitumi liquidi prodotti debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) oli distillanti fino alla temperatura di 360° C. (termometro immerso nel liquido e a pressione normale) non superiori al 35 per cento in peso;

b) penetrazione Down (100 gr.; 25° C.; 5"), determinata sul residuo della distillazione di cui alla lettera *a*), compresa tra 80 e 350 decimillimetri;

c) punto di rammollimento palla ed anello (ASTM D36-26) del residuo ottenuto dalla distillazione di cui alla lettera *a*) superiore a 25° C.

M) *Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a* 5° C.:

1) destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e preparazione di prodotti petrolici.

N) *Miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a* 5° C.:

1) destinate ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonchè dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici.

O) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

1) destinati ad usi diversi dalla combustione, lubrificazione e preparazione di prodotti petrolici.

Alla lettera B) è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente ad aggiungere un n. 3) del seguente tenore:

3) destinata ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine. ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, sulla base dei consumi medi, accertati, purchè la potenza dei motori non sia superiore a 25 C.V. e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi.

È fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 25 C.V. e siano adibite a lavori per conto di terzi.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti questo emendamento.

(*È approvato*).

Alla lettera H), n. 1). è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire il testo del capoverso con l'altro del seguente tenore:

« Sono ammessi allo stesso trattamento fiscale gli olii minerali che, senza subire trasformazione, vengono impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nei processi di lavorazione di cui sopra per assicurare il funzionamento degli impianti o nella fabbricazione della gomma sintetica ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Sempre alla lettera H), il relatore ha presentato il seguente emendamento sostitutivo del numero 2):

« 2) destinati alla produzione di idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili), di miscele di isomeri, di estratti aromatici e prodotti di composizione simile nonchè di miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocaburi di altre categorie ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Ancora un emendamento è stato presentato del relatore, tendente ad aggiungere, dopo la lettera O) le seguente lettera P):

P) *Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie*:

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni degli stabilimenti in cui sono state prodotte;

2) destinate alla produzione di detersivi e di detergenti;

3) destinate alla lavorazione per ottenenere isomeri isolati o frazioni ristrette di distillati. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti assimilati ai petroliferi ottenuti nel ciclo di lavorazione.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti la tabella *A*), la quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulata:

TABELLA *A*

OLI DI PETROLIO, OLI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DI CATRAMI PARAFFINICI, DI LIGNITI, DI TORBA, SCHISTI E SIMILI DA AMMETTERE IN ESENZIONE D'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO L'OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE:

DENOMINAZIONE DELLA MERCE

A) *Oli minerali greggi, naturali:*

1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;
2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
3) destinati alla lavorazione;
4) destinati alla costruzione e conservazione delle pubbliche strade, limitatamente agli oli greggi contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti sino a 300°;
5) impiegati direttamente come combustibili in forni e caldaie nella lavorazione degli schisti bituminosi per la produzione di cemento, limitatamente agli oli greggi ricavati dagli stessi schisti bituminosi lavorati.

B) *Benzina:*

1) impiegata per l'azionamento delle automotrici e dei carrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato;
2) impiegata per l'azionamento del naviglio della Guardia di finanza;
3) destinata ad azionare direttamente i motori delle macchine agricole, costituenti la dotazione tecnica di aziende agricole singole, unite in cooperativa o servite da un unico centro macchine, ed effettivamente funzionanti per lavori agricoli, nei quantitativi che verranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria, sulla base dei consumi medi, accertati, purchè la potenza dei motori non sia superiore a 25 C.V. e le macchine non siano adibite a lavori per conto di terzi.

   È fatta eccezione per le mietitrebbie per le quali l'agevolazione è accordata anche nei casi in cui esse abbiano motore di potenza superiore a 25 C.V. e siano adibite a lavori per conto di terzi.

C) *Petrolio:*

1) destinato ad azionare direttamente o indirettamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;
2) destinato all'alimentazione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce.

D) *Lubrificanti:*

1) destinati alla produzione di oli minerali bianchi e per trasformatori;
2) destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta;
3) « Petrolatum Stok » destinato alla fabbricazione di vasellina e di paraffina;
4) destinati al funzionamento del naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
5) da usare direttamente nei motori delle navi mercantili nei porti dello Stato.

E) *Oli da gas e residui della lavorazione:*

1) da usare direttamente come combustibili sulle navi mercantili nei porti dello Stato;
2) da usare direttamente come combustibili sul naviglio della Guardia di finanza e delle Capitanerie di porto;
3) impiegati per l'azionamento delle automotrici e degli autocarrelli su rotaie delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie in gestione commissariale governativa nonchè per l'azionamento dei natanti della gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda;
4) destinati ad azionare direttamente o indirettamente macchine agricole nonchè al riscaldamento di essiccatoi di prodotti agricoli;
5) destinati alla distruzione di larve o di zanzare malarigene;
6) destinati alla fabbricazione di preparati contro i parassiti delle piante da frutta;
7) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonchè viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti;
8) impiegati per l'azionamento delle pompe adibite alla regolazione del livello dell'acqua nelle valli da pesca e per il funzionamento delle macchine destinate al prosciugamento ed alla sistemazione dei terreni allagati nelle zone colpite da alluvione.

F) *Residui della lavorazione:*

1) destinati alla costruzione e alla conservazione delle pubbliche strade, limitatamente ai residui contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300° C.;
2) destinati alla produzione, mediante fusione o miscele, di bitumi e di conglomerati a base dei medesimi, limitatamente ai residui contenenti non più del 20 per cento in peso di oli distillanti a 300° C.;
3) destinati alla trasformazione in altri prodotti petrolici;
4) destinati all'industria della calciocianamide;
5) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione.

G) *Prodotti petroliferi, carburanti e lubrificanti altri:*

1) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati per l'esercizio di trasporto aereo di linea da società nazionali assuntrici di tali servizi (escluse quelle che effettuano servizio di trasporto aereo di linea riservato esclusivamente alle merci);
2) destinati esclusivamente al funzionamento degli aeromobili impiegati, ai fini dell'insegnamento, nelle scuole civili di pilotaggio aereo istituite presso l'Aero Club d'Italia

e nelle sue sedi provinciali e sezioni autonome, limitatamente al quantitativo annuo di tonnellate 1.000 di carburante e di tonnellate 100 di lubrificante;

3) destinati ai capi di missione ed ai membri del corpo diplomatico (consiglieri, segretari, addetti militari, navali, aeronautici, commerciali, ecc.) accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri, nonchè ai funzionari consolari di carriera stranieri (consoli generali, consoli, vice consoli, addetti consolari), autorizzati ad esercitare le loro funzioni in Italia.

L'esenzione è accordata a condizione di reciprocità, su richiesta presentata al Ministero delle finanze, per il tramite di quello degli affari esteri.

H) *Oli minerali:*

1) destinati alla trasformazione in prodotti chimici di natura diversa. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti petrolici eventualmente ottenuti nel ciclo di lavorazione.

Sono ammessi allo stesso trattamento fiscale gli olii minerali che, senza subire trasformazione, vengono impiegati, in usi diversi dalla combustione o dalla lubrificazione, nei processi di lavorazione di cui sopra per assicurare il funzionamento degli impianti o nella fabbricazione della gomma sintetica;

2) destinati alla produzione di idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili), di miscele di isomeri, di estratti aromatici e prodotti di composizione simile nonchè di miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie;

3) oli minerali e prodotti che li contengono destinati alla flottazione dei minerali metallici.

I) *Oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio, o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a* 55° C., *nei quali il distillato a* 225° C. *sia inferiore al 95 per cento in volume ed a* 300° C. *sia almeno il 90 per cento in volume:*

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni presso le raffinerie o presso gli stabilimenti in cui siano stati prodotti;

2) impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 500;

3) destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione;

4) destinati ad essere immessi nei pozzi petroliferi per la diluizione degli oli greggi di petrolio naturali da estrarre dal sottosuolo, quando questi abbiano contenuto di sostanze asfaltiche e peciose, nonchè viscosità tali da non consentirne la estrazione senza l'ausilio di diluenti.

L) *Oli minerali non raffinati provenienti dalla lavorazione del petrolio naturale greggio distillanti non oltre la temperatura di* 330° C. *a pressione normale:*

1) destinati ad essere miscelati, nella stessa raffineria in cui vengono ottenuti, con bitumi di petrolio, per la produzione di bitumi liquidi, da impiegare nella costruzione e conservazione delle pubbliche strade.

I bitumi liquidi prodotti debbono avere le seguenti caratteristiche:

a) oli distillanti fino alla temperatura di 360° C. (termometro immerso nel liquido e a pressione normale) non superiori al 35 per cento in peso;

b) penetrazione Down (100 gr.; 25° C.; 5"), determinata sul residuo della distillazione di cui alla lettera *a*), compresa tra 80 e 350 decimillimetri;

c) punto di rammollimento palla ed anello (ASTM D36-26) del residuo ottenuto dalla distillazione di cui alla lettera *a*) superiore a 25° C.

M) *Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a* 5° C.:

1) destinati ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonchè dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici.

N) *Miscele di isomeri degli idrocarburi aciclici saturi, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a* 5° C.:

1) destinate ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonchè dalla preparazione di prodotti petrolici e dalla fabbricazione di vernici.

O) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

1) destinati ad usi diversi dalla combustione, lubrificazione e preparazione di prodotti petrolici.

P) *Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie:*

1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni degli stabilimenti in cui sono state prodotte;
2) destinate alla produzione di detersivi e di detergenti;
3) destinate alla lavorazione per ottenere isomeri isolati o frazioni ristrette di distillati. Resta fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta di fabbricazione per i prodotti assimilati ai petroliferi ottenuti nel ciclo di lavorazione.

(*E' approvata*).

TABELLA *B*

OLI DI PETROLIO, OLI PROVENIENTI DALLA LAVORAZIONE DI CATRAMI PARAFFINICI, DI LIGNITI, DI TORBA, SCHISTI E SIMILI DA AMMETTERE AD ALIQUOTA RIDOTTA D'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SOTTO LA OSSERVANZA DELLE NORME PRESCRITTE

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
A) *Oli minerali greggi, naturali:*	
1) da usare direttamente come combustibile nelle caldaie e nei forni . . .	310
2) l'olio greggio di petrolio naturale, estratto dal sottosuolo in miscela con i diluenti di cui alla tabella *A*, lettera *E*, punto 7, e lettera *I*, punto	

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
4, contenente non più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti a 300° C. (corretti) ed a pressione atmosferica, è equiparato agli oli minerali greggi naturali se destinato alla diretta combustione in forni e caldaie.	
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri dei giacimenti petroliferi	310
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	210
L'agevolazione è concessa sotto forma di rimborso, a favore degli esercenti delle officine elettriche, della differenza tra l'aliquota di lire 310 al quintale da corrispondere all'atto della estrazione degli oli minerali greggi dai depositi e quella di lire 210 al quintale dovuta dopo l'accertamento dell'impiego degli oli stessi nell'uso previsto.	
B) *Benzina:*	
1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, entro il limite di un quantitativo stabilito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo e non eccedente in ogni caso il fabbisogno di 90 giorni di permanenza	5.250
(I buoni per l'acquisto della benzina sono emessi dall'Ente Nazionale delle Industrie Turistiche e dell'Automobile Club d'Italia. La vigilanza sulla distribuzione e contabilità dei buoni stessi è affidata ad un Comitato nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con i Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria e del commercio, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo).	
2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza, entro i seguenti quantitativi:	
a) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;	
b) litri 6 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti ma non a 500.000 abitanti;	
c) litri 5 giornalieri per ogni autovettura circolante nei Comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai precedenti numeri 1 e 2 è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza fra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta	5.250
3) destinata al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria	5.250
4) impiegata per generare forza motrice in lavori di perforazione per le ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale	1.660

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
5) destinata all'Amministrazione della difesa per essere impiegata per l'azionamento degli aerei militari a reazione . . . . . (L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « jet-fuel JP 4 » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	1.120
C) *Acqua ragia minerale:*	
impiegata nella fabbricazione di vernici	4.200
D) *Petrolio:*	
1) destinato al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria	4.000
2) impiegato per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale	1.320
3) destinato ad uso di riscaldamento domestico	1.000
4) destinato all'Amministrazione della difesa, per essere impiegato per l'azionamento degli aerei militari a reazione . . . . . (L'agevolazione è limitata al prodotto denominato « cherosene » e per il quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000, sulle quali si riscuote l'imposta nella misura normale).	800
E) *Oli da gas:*	
1) da usare direttamente come combustibili	6.000
2) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori di autoveicoli, di aviazione e marini, nonchè per la revisione dei motori di aviazione, nei quantitativi che verranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria	3.000
3) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale	310
4) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	310
5) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	310
F) *Residui della lavorazione:*	
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:	
a) densi	310
b) semifluidi	380

DENOMINAZIONE DELLA MERCE	Aliquota per quintale Lire
c) fluidi	430
d) fluidissimi	500
2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale	310
3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati	310
4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	210
L'agevolazione è concessa sotto forma di rimborso, a favore degli esercenti delle officine elettriche, della differenza tra l'aliquota di lire 310 al quintale da corrispondere all'atto della estrazione dei residui dalle raffinerie o dai depositi doganali e quella di lire 210 al quintale, dovuta dopo l'accertamento dell'impiego dei residui stessi nell'uso previsto.	
5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione	310
6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibrolegnosi	2.000
7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria	2.000
8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente ai residui densi	155
9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli minerali lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, ai residui della lavorazione densi, se destinati alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.	
G) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*	
1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o residui della lavorazione, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1	310

Alla lettera A), n. 1), la Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente a diminuire l'aliquota per quintale da lire 310 a lire 250.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Ancora un emendamento è stato presentato alla lettera A), tendente a sostituire il n. 3) con il seguente:

« 3) impiegati per generare direttamente o indirettamente forza motrice od energia termica per i servizi dei cantieri inerenti al-

la ricerca ed alla coltivazione dei giacimenti petroliferi e delle forze endogene 250 »

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Un ulteriore emendamento presentato alla lettera A), n. 4), tende ad elevare l'aliquota per quintale da lire 210 a lire 250.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

È stato infine presentato alla lettera A) un emendamento soppressivo dell'ultimo capoverso.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Alla stessa tabella *B*, lettera B), la Sottocommissione ed il relatore hanno presentato un emendamento al n. 5), tendente a diminuire l'aliquota per quintale da lire 1.120 — già ridotte a lire 912 — a lire 885.

Faccio presente che, per quanto l'emendamento proposto sia giusto ed opportuno, non possiamo oggi procedere alla sua approvazione, essendo in stretta correlazione con una norma del decreto legge 21 gennaio 1961, n. 2, recante ritocchi al regime fiscale della benzina, sulla cui conversione in legge (disegno di legge n. 1460) l'Assemblea si pronuncerà nella seduta di domani mattina.

Pertanto, se non si fanno osservazioni, proporrei di lasciare in sospeso l'approvazione di questo emendamento, il che porterà necessariamente a rinviare ad altra seduta anche l'approvazione della tabella *B*, ora in esame, e dello stesso articolo 4 nel quale ad essa si fa riferimento.

Continuando l'esame della tabella *B*, ricordo che alla lettera D), n. 4), è stato presentato un emendamento tendente a diminuire l'aliquota per quintale da lire 800 a lire 600.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Alla lettera E), n. 1), la stessa Sottocommissione ha presentato un emendamento sostitutivo dell'aliquota di lire 6.000 con l'aliquota di lire 5.400.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Sempre alla lettera E), n. 3), è stato presentato un emendamento tendente a diminuire l'aliquota per quintale da lire 310 a lire 250.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Similmente, ai punti 4) e 5) della lettera E), è stato presentato un emendamento tendente a diminuire l'aliquota per quintale, che risulta la medesima sia al punto 4) che al punto 5), da lire 310 a lire 250, in ambedue i casi.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Alla lettera F) è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire i nn. 1, 2, 3 con i seguenti:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

a) densi	250
b) semifluidi	320
c) fluidi	370
d) fluidissimi	440

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi nel sottosuolo nazionale 250

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici su terreni bonificati 250

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Al numero 4 della lettera *F*) è stato presentato un emendamento tendente ad aumentare l'aliquota per quintale da lire 210 a lire 250.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Allo stesso n. 4) è stato presentato un emendamento soppressivo del capoverso.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Al numero 5) è stato presentato un emendamento tendente a sostituire l'aliquota di 310 con l'aliquota di 250.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Al n. 8) è stato presentato un emendamento tendente al elevare l'aliquota da lire 155 a lire 175.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

A questo punto la Sottocommissione ha presentato un emendamento tendente ad inserire una ulteriore lettera del seguente tenore:

G) *Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a* 5° C.:

1) impiegati nella fabbricazione di vernici 4.200

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Ancora un emendamento è stato presentato a questa tabella *B*, lettera G) (che in sede di coordinamento prenderà la denominazione di lettera H), tendente a diminuire l'aliquota da lire 310 a lire 250.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Per le ragioni precedentemente esposte, se non si fanno osservazioni, l'approvazione della tabella *B* viene rinviata al altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

TABELLA *C*

CARATTERISTICHE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA CORRISPONDENTE SOVRAIMPOSTA DI CONFINE:

A) *Oli greggi di petrolio naturali:*

1) Si classificano come « oli greggi di petrolio naturali » quelli di colore scuro e di odore caratteristico che non hanno subito alcuna lavorazione tranne la decantazione, la disidratazione e la stabilizzazione ed ai quali non sia stato aggiunto alcun prodotto se non quello ottenuto dal recupero dei gas naturali. Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade, nè quali lubrificanti. Dovranno inoltre avere una curva di distillazione regolare.
2) Per essere ammessi al trattamento degli « oli greggi di petrolio, naturali, da usare direttamente come combustibili », gli oli greggi di petrolio naturali devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale. Essi inoltre non devono contenere più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale.

   Sono ammessi allo stesso trattamento gli oli greggi di petrolio naturali aventi un contenuto di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale superiore al 20 per cento ma inferiore al 26 per cento in peso, che, oltre alle caratteristiche sopra indicate, presentano un residuo carbonioso, determinato secondo il metodo « Conradson », non inferiore al 10 per cento in peso.

Nella determinazione della percentuale di distillato a 300° C. degli oli greggi di petrolio naturali e dei residui della lavorazione saranno trascurate le frazioni non eccedenti i 5/10 e saranno calcolate per una unità quelle eccedenti tale limite. La distillazione per l'accertamento delle quantità di prodotti distillanti a 300° C. è eseguita col metodo interrotto, raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante alla suddetta temperatura.

B) *Benzina:*

Si classificano come « benzina » le miscele di idrocarburi liquidi alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallo-citrine, aventi punto di infiammabilità (Abel) inferiore a 21° C. e nelle quali il distillato a 225° C. sia in misura non inferiore a 95 per cento in volume.

C) *Acqua ragia minerale:*

Si classificano come « acqua ragia minerale » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità (Abel) non inferiore a 21° C., non contenenti più del 15 per cento in volume di prodotti distillanti fino a 150° C. e che distillano per almeno il 95 per cento in volume alla temperatura di 225° C.

D) *Petrolio:*

Si classificano come « petrolio » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallognole, aventi punto di infiammabilità (Abel) superiore a 21° C., nelle quali l'inizio della distillazione avviene a temperatura non inferiore a 145° C. e la fine non prima di 250° C. e con almeno il 90 per cento in volume di distillato a 300° C.

E) *Oli da gas:*

1) Si classificano come « oli da gas » le miscele di idrocarburi liquide, alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky Martins) non inferiore a 55° C. e nelle quali l'inizio della distillazione avvenga a temperatura non inferiore a 165° C. e la fine non prima di 360° C. e con almeno l'87 per cento in volume di distillato a 350° C. (metodo A.S.T.M.).
2) Per essere ammessi al trattamento degli « oli da gas da usare direttamente come combustibili », gli oli da gas devono presentare un colore non inferiore al numero 1,5 della scala del colorimetro Union (determinazione A.S.T.M., numero 155-45 T), una viscosità a 38° C. compresa fra 1,1 e 1,6 gradi Engler e una curva di distillazione (metodo A.S.T.M.) con inizio superiore a 170° C., con distillato in volume a 250° C. inferiore al 65 per cento, a 300° C. inferiore all'80 per cento ma superiore al 60 per cento e a 350° C. maggiore od uguale all'87 per cento.

F) *Lubrificanti:*

1) Si classificano come « lubrificanti » gli oli minerali che presentano un punto di infiammabilità (Pensky-Martins) superiore a 125° del termometro centesimale, viscosità

a 20° C. superiore a 2° Engler e con distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume.

2) Si classificano come « lubrificanti bianchi » i lubrificanti aventi colore uguale o meno intenso di quello di una soluzione acquosa di 25 mgr. per litro di cromato neutro di potassio.

G) *Residui della lavorazione:*

1) Si classificano come « residui della lavorazione » i residui della specie di colore nerastro aventi:

a) un distillato a 300° C. inferiore al 60 per cento in volume (metodo A.S.T.M.);

b) una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

c) un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky-Martins) non inferiore a 65° C. ma non superiore a 125° C.

Si classificano come « residui della lavorazione » anche i residui aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ed un punto di infiammabilità (Pensky-Martins) compreso tra 125° C. e 160° C. purchè il contenuto in sostanze peciose, determinato trattando il prodotto, diluito in un volume quadruplo di etere di petrolio insolfonabile con acido solforico concentrato a 66° Bè, sia superiore al 50 per cento in volume.

Agli effetti del trattamento daziario previsto dalla voce 27.10/a/6-alfa-II della tariffa dei dazi doganali d'importazione si considerano come « residui della lavorazione degli oli di petrolio ecc. da usare direttamente come combustibili dei motori » i residui della specie non atti alla lubrificazione nè alla illuminazione, aventi colore nerastro ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 dalla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione.

2) Per essere ammessi al trattamento dei « residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni » i residui della lavorazione debbono avere le seguenti caratteristiche oltre quelle di cui al primo e secondo comma del precedente punto 1):

I) densi: viscosità a 50° C. superiore a 7 gradi Engler ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

II) semifluidi: viscosità a 50° C. superiore a 5 gradi Engler ma non a 7 ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

III) fluidi: viscosità a 50° C. da 3 a 5 gradi Engler (limiti compresi) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

IV) fluidissimi: viscosità a 50° C. inferiore a 3 gradi Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra.

H) È consentita nei depositi doganali, nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa la miscela dei residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio naturali e dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili nonchè degli oli da gas e di questi ultimi con i detti residui, da destinarsi direttamente alla combustione, allo scopo di fare assumere alla miscela le caratteristiche richieste per l'applicazione dei tributi stabiliti per il prodotto risultante dalla miscela medesima.

I) *Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi:*

1) Si classificano come « idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) » i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a diciotto gradi centrigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1° C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21ª C.

L) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

1) Si classificano come « estratti aromatici e prodotti di composizione simile » gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi nonchè i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso e colore inferiore al numero 8 della scala del colorimetro Union (determinazione A.S.T.M., n. 155-45 T).

A questa Tabella, lettera D), è stato presentato, dalla Sottocommissione, un emendamento tendente ad aggiungere il seguente capoverso:

« Si classificano come "petrolio" anche le miscele di idrocarburi destinate all'azionamento dei motori a reazione per aviazione nelle quali l'inizio della distillazione avviene a temperatura non inferiore a 135° C. e la fine non prima di 235° C. purchè presentino le altre caratteristiche stabilite per il "petrolio" ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Un altro emendamento è stato presentato dalla Sottocommissione, tendente a sostituire la lettera H) con altra del seguente tenore:

« H) È consentita nei depositi doganali, nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa la miscela dei residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio naturali e dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili nonchè degli oli da gas e di questi ultimi con i detti residui, da destinarsi direttamente alla combustione, allo scopo di fare assumere alla miscela le caratteristiche richieste per l'applicazione dei tributi stabiliti per il prodotto risultante dalla miscela medesima. Nelle stesse miscele può essere altresì impiegato l'olio greggio di petrolio naturale avente le caratteristiche di cui alla lettera A), n. 2), della presente tabella ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

È stato ancora presentato un emendamento sostitutivo della lettera L) così formulato:

« L) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile*:

1) Si classificano come « estratti aromatici e prodotti di composizione simile » gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi nonchè i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso ».

Lo metto ai voti.

(È *approvato*).

Infine è stato presentato un emendamento tendente ad aggiungere. nella tabella *C*, dopo la lettera L), la seguente lettera:

« M) *Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie*:

Si classificano come " miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie " i miscugli degli idrocarburi alchil-arilici, ottenuti per alchilazione del benzolo e suoi omologhi con procedimento di sintesi, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti in un intervallo di temperatura superiore ai cinque gradi centigradi, nonchè le miscele di tali prodotti con percentuale non prevalente di idrocarburi di altra specie ed impurità diverse ».

Lo metto ai voti:

(È *approvato*).

Metto, pertanto, ai voti la Tabella *C*, la quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulata:

TABELLA *C*

CARATTERISTICHE PER LA CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI PETROLIFERI AGLI EFFETTI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA CORRISPONDENTE SOVRAIMPOSTA DI CONFINE:

A) *Oli greggi di petrolio naturali:*

1) Si classificano come « oli greggi di petrolio naturali » quelli di colore scuro e di odore caratteristico che non hanno subito alcuna lavorazione tranne la decantazione, la disidratazione e la stabilizzazione ed ai quali non sia stato aggiunto alcun prodotto se non quello ottenuto dal recupero dei gas naturali. Essi inoltre non dovranno essere utilizzabili direttamente nelle lampade, nè quali lubrificanti. Dovranno inoltre avere una curva di distillazione regolare.

2) Per essere ammessi al trattamento degli « oli greggi di petrolio, naturali, da usare direttamente come combustibili », gli oli greggi di petrolio naturali devono essere viscosi e di aspetto bituminoso, avere colore nerastro e densità non inferiore a 0,900 alla temperatura di 15° del termometro centesimale. Essi inoltre non devono contenere più del 20 per cento in peso di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale.

Sono ammessi allo stesso trattamento gli oli greggi di petrolio naturali aventi un contenuto di prodotti distillanti alla temperatura di 300° (corretti) del termometro centesimale superiore al 20 per cento ma inferiore al 26 per cento in peso, che, oltre alle caratteristiche sopra indicate, presentano un residuo carbonioso, determinato secondo il metodo « Conradson », non inferiore al 10 per cento in peso.

Nella determinazione della percentuale di distillato a 300° C. degli oli greggi di petrolio naturali e dei residui della lavorazione saranno trascurate le frazioni non eccedenti i 5/10 e saranno calcolate per una unità quelle eccedenti tale limite. La distillazione per l'accertamento delle quantità di prodotti distillanti a 300° C. è eseguita col metodo interrotto, raccogliendo tutto il prodotto passato nel refrigerante alla suddetta temperatura.

B) *Benzina:*

Si calssificano come « benzina » le miscele di idrocarburi liquidi alla temperatura di 15° del termometro centesimale ed alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallo-citrine, aventi punto di infiammabilità (Abel) inferiore a 21° C. e nelle quali il distillato a 225° C. sia in misura non inferiore a 95 per cento in volume.

C) *Acqua ragia minerale:*

Si classificano come « acqua ragia minerale » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità (Abel) non inferiore a 21° C., non contenenti più del 15 per cento in volume di prodotti distillanti fino a 150° C. e che distillano per almeno il 95 per cento in volume alla temperatura di 225° C.

D) *Petrolio:*

Si classificano come « petrolio » le miscele di idrocarburi, liquide alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, incolori o leggermente giallognole, aventi punto di infiammabilità (Abel) superiore a 21° C., nelle quali l'inizio della distillazione avviene a temperatura non inferiore a 145° C. e la fine non prima di 250°C. e con almeno il 90 per cento in volume di distillato a 300° C.

Si classificano come « petrolio » anche le miscele di idrocarburi destinate all'azionamento dei motori a reazione per aviazione nelle quali l'inizio della distillazione avviene a temperatura non inferiore a 135° C. e la fine non prima di 235° C. purchè presentino le altre caratteristiche stabilite per il « petrolio ».

E) *Oli da gas:*

1) Si classificano come « oli da gas » le miscele di idrocarburi liquide, alla temperatura di 15° del termometro centesimale e alla pressione ordinaria, aventi punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky–Martins) non inferiore a 55° C. e nelle quali l'inizio della distillazione avvenga a temperatura non inferiore a 165° C. e la fine non prima di 360° C. e con almeno l'87 per cento in volume di distillato a 350° C. (metodo A.S.T.M.).
2) Per essere ammessi al trattamento degli « oli da gas da usare direttamente come combustibili », gli oli da gas devono presentare un colore non inferiore al numero 1,5 della scala del colorimetro Union (determinazione A.S.T.M., numero 155-45 T), una viscosità a 38° C. compresa fra 1,1 e 1,6 gradi Engler e una curva di distillazione (metodo A.S.T.M.) con inizio superiore a 170° C., con distillato in volume a 250° C. inferiore al 65 per cento, a 300° C. inferiore all'80 per cento ma superiore al 60 per cento e a 350° C. maggiore od uguale all'87 per cento.

F) *Lubrificanti:*

1) Si classificano come « lubrificanti » gli oli minerali che presentano un punto di infiammabilità (Pensky-Martins) superiore a 125° del termometro centesimale, viscosità a 20° C. superiore a 2° Engler e con distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume.
2) Si classificano come « lubrificanti bianchi » i lubrificanti aventi colore uguale o meno intenso di quello di una soluzione acquosa di 25 mgr. per litro di cromato neutro di potassio.

G) *Residui della lavorazione:*

1) Si classificano come « residui della lavorazione » i residui della specie di colore nerastro aventi:

a) un distillato a 300° C. inferiore al 60 per cento in volume (metodo A.S.T.M.);

b) una opacità, dovuta alle sostanze asfaltiche e peciose, completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

c) un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Pensky-Martins) non inferiore a 65° C. ma non superiore a 125° C.

Si classificano come « residui della lavorazione » anche i residui aventi le caratteristiche di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) ed un punto di infiammabilità (Pensky-Martins) compreso tra 125° C. e 160° C. purchè il contenuto in sostanze peciose, determinato trattando il prodotto, diluito in un volume quadruplo di etere di petrolio insolfonabile con acido solforico concentrato a 66° Bè, sia superiore al 50 per cento in volume.

Agli effetti del trattamento daziario previsto dalla voce 27.10/a/6-alfa-II della tariffa dei dazi doganali d'importazione si considerano come « residui della lavorazione degli oli di petrolio ecc. da usare direttamente come combustibili dei motori » i residui della specie non atti alla lubrificazione nè alla illuminazione, aventi colore nerastro ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 4 dalla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali. La colorazione, se necessario, potrà essere intensificata con l'aggiunta di prodotti petroliferi a colore più intenso, in modo però che le altre caratteristiche non vengano modificate agli effetti della classificazione.

2) Per essere ammessi al trattamento dei « residui della lavorazione da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni » i residui della lavorazione debbono avere le seguenti caratteristiche oltre quelle di cui al primo e secondo comma del precedente punto 1):

I) densi: viscosità a 50° C. superiore a 7 gradi Engler ed opacità completa accertata osservando il prodotto contenuto in una scatola di vetro dello spessore di mm. 1 alla distanza di cm. 10 da una lampada elettrica a filamento metallico del potere illuminante di 50 candele decimali;

II) semifluidi: viscosità a 50° C. superiore a 5 gradi Engler ma non a 7 ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

III) fluidi: viscosità a 50° C. da 3 a 5 gradi Engler (limiti compresi) ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 2 da accertarsi come sopra;

IV) fluidissimi: viscosità a 50° C. inferiore a 3 gradi Engler ed opacità completa in scatola di vetro dello spessore di mm. 3 da accertarsi come sopra.

H) È consentita nei depositi doganali, nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa la miscela dei residui della lavorazione degli oli greggi di petrolio naturali e dei catrami paraffinici, di lignite, di torba, di schisti e simili nonchè degli oli da gas e di questi ultimi con i detti residui, da destinarsi direttamente alla combustione, allo scopo di fare assumere alla miscela le caratteristiche richieste per l'applicazione dei tributi stabiliti per il prodotto risultante dalla miscela medesima. Nelle stesse miscele può essere altresì impiegato l'olio greggio di petrolio naturale avente le caratteristiche di cui alla lettera A), n. 2), della presente tabella.

I) *Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi:*

1) Si classificano come « idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) » i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a diciotto gradi centrigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1° C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21ª C.

L) *Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:*

1) Si classificano come « estratti aromatici e prodotti di composizione simile » gli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi nonchè i prodotti di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso.

M) *Miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie:*

1) Si classificano come « miscele di alchilbenzoli sintetici, liquide, contenenti o non idrocarburi di altre categorie » i miscugli degli idrocarburi alchil-arilici, ottenuti per alchilazione del benzolo e suoi omologhi con procedimento di sintesi, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti in un intervallo di temperatura superiore ai cinque gradi centigradi, nonchè le miscele di tali prodotti con percentuale non prevalente di idrocarburi di altra specie ed impurità diverse.

(*E' approvata*).

Ritornando, ora, all'articolo 4, ricordo alla Commissione che, in conseguenza di quanto convenuto, se non si fanno osservazioni, l'approvazione di detto articolo viene rinviata alla prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

A questo punto è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente ad inserire dopo l'articolo 4, un articolo del seguente tenore:

Art. 4-*bis*.

La benzina ammessa dall'allegata tabella *A* alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine quando è destinata all'azionamento dei motori delle macchine agricole deve essere adulterata, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze è autorizzato altresì a stabilire, con proprio decreto, i criteri in base ai quali debbono determinarsi i consumi medi per ogni provincia e per ogni tipo di motore dei prodotti petroliferi destinati ad essere usati, in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per l'azionamento delle macchine agricole, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego delle macchine medesime nonchè a disciplinare, con lo stesso decreto, l'esercizio dei depositi, la distribuzione e l'utilizzazione degli anzidetti prodotti.

Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati di cui al comma precedente sovraintendono appositi comitati provinciali ed un comitato centrale di coordinamento. I comitati provinciali sono presieduti dall'Intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale del Gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio, designati dai rispettivi capi di ufficio, nonchè da un rappresentante della Sezione provinciale dell'U.M.A. e da due rappresentanti delle categorie agricole scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle organizzazioni sindacali della provincia.

Il comitato centrale è presieduto da un Ispettore generale della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette ed è costituito da tre funzionari, oltre il Presidente, designati, rispettivamente, dai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria e per il commercio nonchè da un rappresentante dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli (U.M.A.).

I componenti dei comitati provinciali e quelli del comitato centrale sono nominati, rispettivamente, con decreto dell'Intendente di finanza e del Ministro per le finanze, durano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere riconfermati.

S P A G N O L L I , *relatore*. Se il Presidente mi permette, vorrei chiarire una questione circa le variazioni proposte dal senatore Piola al terzo e al quarto comma di questo articolo, tendenti ad inserire nei suddetti commi un rappresentante della Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura.

L'aggiunta suggerita dal senatore Piola mi sembra giusta ed opportuna per quanto concerne il terzo comma, ma ritengo non possa essere apportata al quarto comma, dove non figurano neppure i due rappresentanti delle categorie agricole scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare da parte delle organizzazioni sindacali della provincia.

P I O L A . In base alle considerazioni esposte, in sede di discussione generale, dal Ministro, e, ora, dal relatore, confermo di non insistere sulla modificazione da me suggerita al quarto comma; rimane, tuttavia la proposta per quanto concerne il terzo comma.

P R E S I D E N T E . In conseguenza dell'emendamento proposto dal senatore Piola, al terzo comma dell'articolo 4-*bis* bisognerebbe aggiungere, dopo le parole « dalle organizzazioni sindacali della provincia » le altre « e da un rappresentante della Associazione nazionale commercianti petroli, desi-

gnato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura ».

Ritengo che la Commissione possa essere d'accordo nel completare come sopra riportato l'articolo aggiuntivo proposto dalla Sottocommissione.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo aggiuntivo 4-*bis*, il quale, con le modifiche apportate, risulta così formulato:

« La benzina ammessa dall'allegata tabella *A* alla esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine quando è destinata all'azionamento dei motori delle macchine agricole deve essere adulterata, prima dell'immissione in consumo, con l'aggiunta di sostanze da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze.

Il Ministro per le finanze è autorizzato altresì a stabilire, con proprio decreto, i criteri in base ai quali debbono determinarsi i consumi medi per ogni provincia e per ogni tipo di motore dei prodotti petroliferi destinati ad essere usati, in esenzione dall'imposta di fabbricazione, per l'azionamento delle macchine agricole, in relazione alle caratteristiche ed all'impiego delle macchine medesime nonchè a disciplinare, con lo stesso decreto, l'esercizio dei depositi, la distribuzione e l'utilizzazione degli anzidetti prodotti.

Alla distribuzione dei prodotti agricoli agevolati di cui al comma precedente sovraintendono appositi comitati provinciali ed un comitato centrale di coordinamento. I comitati provinciali sono presieduti dall'Intendente di finanza e sono costituiti da un funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, da un funzionario dell'Ispettorato agrario provinciale, da un ufficiale del Gruppo della Guardia di finanza, competenti per territorio, designati dai rispettivi capi di ufficio, nonchè da un rappresentante della Sezione provinciale dell'U.M.A., da due rappresentanti delle categorie agricole scelti dall'Ispettorato agrario su terne da designare dalle organizzazioni sindacali della provincia e da un roppresentante della Associazione nazionale commercianti petroli designato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura.

Il comitato centrale è presieduto da un Ispettore generale della Direzione generale delle dogane e delle imposte indirette ed è costituito da tre funzionari, oltre il Presidente, designati, rispettivamente, dai Ministri per le finanze, per l'agricoltura e per le foreste e per l'industria e per il commercio nonchè da un rappresentante dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli (U.M.A.).

I componenti dei comitati provinciali e quelli del comitato centrale sono nominati, rispettivamente, con decreto dell'Intendente di finanza e del Ministro per le finanze, durano in carica per un triennio ed alla scadenza possono essere riconfermati ».

(*È approvato*).

Art. 5.

Alla tariffa generale dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti variazioni:

1) la voce 27.10/*a*/6 alfa I è sostituita dalla seguente:

« alfa) da usare direttamente come combustibili:

I) esclusivamente nelle caldaie e nei forni:

aa) densi — dazio generale 3%
bb) semifluidi — dazio generale 6%
cc) fluidi — dazio generale 6%
dd) fuidissimi — dazio generale 6% ».

È sospesa temporaneamente l'applicazione del dazio sui residui densi della voce 27.10/*a*/6 *alfa* I/*aa*) ed è ridotto temporaneamente al 3 per cento il dazio dei residui semifluidi, fluidi e fluidissimi della voce 27.10/*a*/6 *alfa* I/*bb*), *cc*) e *dd*). A tali dazi è applicabile la riduzione prevista per i prodotti importati dagli altri Paesi membri della Comunità Economica Europea;

2) dopo la voce 27.10/*a*/6) è aggiunta la seguente:

«929-*bis* (numero di statistica) - 7):

« Idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati pe-

trolici leggeri e prodotti simili): dazio generale 16 per cento (*) ».

Al dazio generale del 16 per cento è applicabile la riduzione prevista per i prodotti importati dagli altri Paesi membri della Comunità Economica Europea.

Gli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazioni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili) distillanti in un intervallo di temperatura non superiore a cinque gradi centigradi, destinati, da soli od in miscela, ad usi diversi dalla carburazione, combustione e lubrificazione nonchè dalla preparazione di prodotti petrolici sono ammessi, fino al 31 dicembre 1961, al dazio del 10 per cento (*), sotto l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilire dal Ministro per le finanze;

3) le Note del Capitolo 27 sono modificate come segue:

dopo la Nota *C*), lettera *n*) è inserita la seguente:

« *o*) Si considerano "idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi (in frazoni ristrette di distillati petrolici leggeri e prodotti simili)" i miscugli della specie, liquidi nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, distillanti entro un intervallo di temperatura non superiore a diciotto gradi centigradi (palloncino Engler; pressione atmosferica normale; tolleranza uguale + 1° C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21° C. »;
pressione, atmosferica normale; tolleranza uguale + 1° C.) e con un punto di infiammabilità in vaso chiuso (Abel) inferiore a 21° C. »;

la Nota *D*) è sostituita dalla seguente:

« *D*) Si considerano come "estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi" della voce n. 27.14 lettera *c*) i prodotti della specie e quelli di composizione simile, comunque ottenuti, aventi peso specifico a 15° C. non inferiore a 0,950, un distillato a 300° C. non superiore al 20 per cento in volume ed un contenuto minimo di costituenti aromatici dell'80 per cento in peso »;

4) la Nota alla voce 27.14/*c* è sostituita dalla seguente:

« Sugli estratti provenienti dal trattamento degli oli lubrificanti per mezzo di solventi selettivi, si riscuote, oltre il dazio, la sovrimposta di confine in misura uguale alla imposta interna di fabbricazione stabilita per gli estratti aromatici e prodotti di composizione simile »;

5) alla voce 29.01/*a* è aggiunta la seguente Nota:

« Le miscele di isomeri degli idrocarburi della presente voce, liquide nelle condizioni ordinarie di temperatura e pressione, sono da assoggettare alla sovrimposta di confine corrispondente alla imposta interna di fabbricazione sui prodotti della voce 27.10/*a* coi quali presentano caratteristiche chimico-fisiche simili, ai sensi delle note generali del capitolo 27 ».

A questo articolo è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sopprimere il numero 1).

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

È stato, inoltre, presentato dal relatore un altro emendamento soppressivo del numero 5.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 6.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire che nelle raffinerie si proceda alla rettificazione od alla trasformazione di prodotti petroliferi, già liberi da tributi e non usati, stabilendo le modalità da osservare per la particolare lavorazione.

« Quando dalla lavorazione si ottengono prodotti soggetti ad aliquota d'imposta più elevata, deve essere corrisposta la differenza fra l'imposta dovuta per ciascun prodotto ottenuto e quella pagata sull'eguale quantitativo di prodotto sottoposto a lavorazione.

« L'Amministrazione finanziaria può altresì consentire:

1) che i prodotti petroliferi finiti, gravati da imposta di fabbricazione, siano trasferiti, sotto vincolo di bolletta di cauzione, dai magazzini delle fabbriche, dai depositi doganali o da quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, alle raffinerie per essere rilavorati ovvero miscelati con prodotti petroliferi aventi eguale classificazione, quando tali operazioni siano riconosciute necessarie ai fini della immissione in consumo dei prodotti stessi;

2) che i gas di petrolio liquefatti ed i prodotti petroliferi finiti o semilavorati ottenuti negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, siano trasferiti, gravati da imposta, alle raffinerie per essere rilavorati o miscelati con prodotti petroliferi aventi eguale classificazione e, limitatamente a quelli finiti, anche ai depositi doganali o ad essi assimilati.

« Sulle perdite che si verifichino nelle rilavorazioni o manipolazioni dei prodotti finiti di cui ai commi precedenti è dovuta l'imposta di fabbricazione.

Nel caso che venga autorizzata la lavorazione dei prodotti promiscuamente con altre materie prime o semilavorati, le perdite saranno determinate dall'Amministrazione.

(*È approvato*).

Art. 7.

L'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono della imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purchè la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicata qui appresso:

1) benzina ed idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 6 per cento;

2) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 2 per cento.

« L'Amministrazione finanziaria, quando ricorrono speciali motivi che giustificano un maggior calo nella conservazione dei prodotti, ha facoltà di accordare l'abbuono della imposta fino al 10 per cento per i prodotti indicati al n. 1 ed al 6 per cento per quelli indicati al n. 2.

« Gli abbuoni, di cui ai precedenti commi, sono calcolati in ragione del periodo di giacenza.

« Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata nelle fabbriche, nei depositi doganali od in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati da imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:

1) prodotti petroliferi trasportati per via mare:

a) benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 2 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento;

2) prodotti petroliferi trasportati per via d'acqua interna, per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi) ovvero a mezzo oleodotti: 0,50 per cento.

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta anche sulla deficienza eccedente i limiti indicati al n. 1 del precedente comma, quando ricorrono speciali motivi che giustificano un maggior calo nel trasporto dei prodotti per via mare ».

Al secondo comma dell'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, di cui all'articolo 7 in esame, è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire il suddetto comma con il seguente:

«L'Amministrazione finanziaria, quando ricorrono speciali motivi che giustificano un maggior calo nella conservazione dei prodotti, ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta fino all'8 per cento per i prodotti indicati al n. 1 ed al 6 per cento per quelli indicati al n. 2.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Al quarto comma dell'articolo 14 del citato regio decreto-legge, è stato presentato dal relatore un emendamento al punto 1), tendente a sostituire, nelle lettere *a*) e *b*), rispettivamente, le parole: « 2 per cento » e « 1 per cento », con le parole « 1 per cento » e « 0,50 per cento ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Ancora un emendamento è stato presentato all'articolo 14 del citato regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, di cui all'articolo 7, tendente a sostituire l'ultimo comma con altro del seguente tenore:

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta anche sulla deficienza eccedente i limiti indicati ai numeri 1 e 2 del precedente comma, quando ricorrono speciali circostanze che abbiano provocato un effettivo maggior calo nel trasporto dei prodotti per via mare od a mezzo oleodotto ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 il quale, con gli emendamenti testè approvati, risulta così formulato:

L'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono della imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purchè la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicata qui appresso:

1) benzina ed idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 6 per cento;

2) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 2 per cento.

« L'Amministrazione finanziaria, quando ricorrono speciali motivi che giustificano un maggior calo nella conservazione dei prodotti, ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta fino all'8 per cento per i prodotti indicati al n. 1 ed al 6 per cento per quelli indicati al n. 2.

« Gli abbuoni, di cui ai precedenti commi, sono calcolati in ragione del periodo di giacenza.

« Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata nelle fabbriche, nei depositi doganali od in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati da imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:

1) prodotti petroliferi trasportati per via mare:

a) benzina e idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi: 1 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 0,50 per cento;

2) prodotti petroliferi trasportati per via d'acqua interna, per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi) ovvero o mezzo oleodotti: 0,50 per cento.

« L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di accordare l'abbuono dell'imposta anche sulla deficienza eccedente i limiti indicati ai numeri 1 e 2 del precedente comma, quando ricorrono speciali circostanze che abbiano provocato un effettivo maggior calo nel trasporto dei prodotti per via mare od a mezzo oleodotto.

(*È approvato*).

Art. 8.

L'articolo 15 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Se le deficienze, di cui al precedente articolo, superano i cali in esso stabiliti, in misura non eccedente il 2 per cento, è dovuta l'imposta di fabbricazione sulla quantità eccedente.

« Se le deficienze superano i cali in misura eccedente il 2 per cento, non si fa luogo ad abbuono d'imposta e, indipendentemente dall'applicazione delle pene stabilite dal presente decreto, è dovuta l'imposta su tutta la quantità mancante ».

(*È approvato*).

Art. 9.

Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sostituiti con gli articoli 7, 8 e 18 della presente legge, si applicano agli effetti dell'abbuono dei diritti di confine, anche per le deficienze riscontrate negli inventari dei prodotti petroliferi di provenienza estera custoditi nei depositi doganali dati in affitto o di proprietà privata e per le deficienze rispetto alla bolletta di cauzione riscontrate all'arrivo degli stessi prodotti trasportati per via mare, per via d'acqua interna, per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi) ovvero a mezzo di oleodotti.

(*È approvato*).

Art. 10.

Nelle raffinerie, negli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati è consentito:

a) aggiungere ai prodotti petroliferi, per migliorarne le caratteristiche, additivi in quantità non superiore al 5 per cento;

b) miscelare prodotti petroliferi, aventi differente classificazione fiscale, fra loro o con altre sostanze, per ottenere prodotti petroliferi aventi particolari caratteristiche ovvero prodotti classificabili come « preparazioni » di cui alla voce 27.10/*b* della tariffa generale dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni.

Sugli additivi di cui alla lettera *a*) è applicata l'imposta di fabbricazione prevista per il prodotto cui sono aggiunti.

I prodotti e le sostanze che concorrono a formare le miscele di cui alla lettera *b*) sono assoggettati all'imposta prevista per il componente petrolifero maggiormente tassato.

Non sono assoggettati all'imposta di cui al secondo e terzo comma l'etilfluido aggiunto alla benzina nonchè gli oli vegetali, gli acidi grassi, gli oli ed i grassi animali impiegati nella additivazione e nelle miscele di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma.

Al trattamento previsto dal secondo, terzo e quarto comma sono assoggettati i prodotti e le miscele di cui alle lettere *a*) e *b*) del primo comma provenienti dall'estero.

L'Amministrazione finanziaria ha facoltà di consentire, stabilendone le modalità, che, in opifici diversi da quelli previsti dal primo comma, i prodotti petroliferi liberi da tributi siano additivati o miscelati nei modi sopra indicati previo pagamento della differenza fra l'imposta di cui ai commi precedenti e quella assolta sui prdotti petroliferi impiegati.

Ricordo che a tale articolo è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamen-

to tendente a sostituire il quarto comma con altro del seguente tenore:

« Non sono assoggettati all'imposta di cui al secondo e terzo comma:

1) l'etilfluido aggiunto alla benzina;

2) gli olii vegetali, gli acidi grassi, gli olii ed i grassi animali impiegati nell'additivazione e nelle miscele di cui alle leterre *a*) e *b*) del primo comma;

3) le sostanze aggiunte agli olii minerali per la preparazione, in miscela con saponi, di grassi lubrificanti (unti da carro) di consistenza pastosa alla temperatura di 25-30° C.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 10, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 11.

Chiunque intende ottenere, con qualsiasi mezzo o processo, prodotti petroliferi da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, è assoggettato, a tutti gli effetti, alle disposizioni del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, nonchè, per quanto riguarda i prodotti ottenuti, ai vincoli di circolazione e di deposito previsti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Sui prodotti ottenutiti è dovuta l'imposta di fabbricazione ragguagliata al 30 per cento dell'aliquota fissata per ciascuna specie dei prodotti stessi.

Sotto l'osservanza delle modalità da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sono esenti dall'imposta di cui al comma precedente gli oli minerali lubrificanti ricuperati, mediante operazioni, anche congiunte, di decantazione, filtrazione od essiccamento, negli stabilimenti industriali, quando il ricupero ed il reimpiego avvengono nello stabilimento in cui essi furono usati.

Sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma e sono altresì esenti dall'imposta di cui al secondo comma:

a) la benzina ricuperata nelle smacchiatorie o lavanderie dopo i lavori in cui sia stata impiegata;

b) i prodotti petroliferi, esclusi i lubrificanti, ricuperati negli stabilimenti industriali per il diretto reimpiego nei processi di lavorazione in cui furono usati.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento al secondo comma tendente a sostituire le parole « ragguagliata al 30 per cento » con le altre « ragguagliata al 25 per cento ».

R O D A . Non mi sembra giusto; questo significa massacrare queste fabbriche.

S P A G N O L L I , *relatore*. La Commissione prende atto delle perplessità manifestate dal collega Roda sia in questa sede che in sede di Sottocommissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Al terzo comma dello stesso articolo è stato concordato un emendamento sostitutivo delle parole: « quando il ricupero ed il reimpiego avvengono nello stabilimento in cui essi furono usati » con le altre: « quando il ricupero, le operazioni anzidette ed il reimpiego avvengono nello stesso stabilimento in cui essi furono usati ».

Lo metto a voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 11, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Art. 12.

L'articolo 21 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge

2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

«Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti nelle fabbriche, nei depositi, nei magazzini annessi alle fabbriche od ai depositi, od in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale.

« Per i crediti derivanti da reato, le materie prime, i prodotti, i serbatoi, il macchinario ed il materiale mobile, di cui al precedente comma, garantiscono l'Amministrazione, a preferenza di ogni altro creditore, anche del pagamento delle multe, delle amende e delle spese dovute dai colpevoli o responsabili civili a termini di legge ».

A questo articolo è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire il primo comma dell'articolo 21 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, di cui all'articolo 12 in esame, con il seguente:

« Il credito dello Stato per l'imposta e per i diritti previsti dal presente decreto ha privilegio, a preferenza di ogni altro creditore, sulle materie prime, sui prodotti, sui serbatoi, sul macchinario e sul materiale mobile esistenti nelle fabbriche, nei depositi, nei magazzini annessi alle fabbriche od ai depositi, od in altri locali comunque soggetti a vigilanza fiscale, anche se di proprietà di terzi.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 13.

L'Amministrazione finanziaria può esonerare dall'obbligo di prestare la cauzione dovuta per il deposito le ditte di notoria solidità che impiegano oli minerali in usi industriali agevolati ovvero li estraggono dal sottosuolo nazionale, purchè i prodotti siano custoditi in cisternoni metallici.

(*È approvato*).

Art. 14.

In caso di smarrimento o distruzione della bolletta originale relativa all'esportazione di prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione, con diritto all'abbuono od alla restituzione dei tributi, l'esportatore, entro i termini prescritti, può presentare domanda, diretta alla competente Intendenza di finanza, per ottenere che l'abbuono o la restituzione vengano effettuati in base al duplicato della bolletta, specificando i motivi che impediscono la presentazione del documento originale.

Scaduto il termine di prescrizione, la dogana che emise la bolletta ne rilascia il duplicato osservate le disposizioni del regolamento doganale.

(*È approvato*).

Art. 15.

Chiunque detiene, in quantità superiore ad un quintale, i prodotti di sui al precedente articolo 1, a qualsiasi uso destinati, deve farne denuncia, comprendendo anche i prodotti viaggianti, alla dogana o all'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente per territorio, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indicando la quantità e la qualità dei prodotti nonchè l'uso a cui essi sono destinati. La denuncia vale anche agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Nello stesso termine deve essere presentata la denuncia di fabbrica da chi già produce i prodotti stessi.

L'ufficio tecnico, verificata la regolarità della denuncia, dispone la vigilanza sulle lavorazioni e liquida il tributo gravante sui prodotti che vi sono soggetti. La somma dovuta deve essere versata alla sezione pro-

vinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione dell'invito di pagamento.

Sulle somme non versate tempestivamente è applicata la indennità di mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

(*È approvato*).

Art. 16.

Chiunque omette di presentare la denuncia di cui all'articolo precedente o presenta denuncia inesatta o in ritardo è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta di fabbricazione frodata o che siasi tentato di frodare.

La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai dieci stabiliti nello stesso articolo o quando i prodotti detenuti e non denunciati siano destinati ad usi esenti da imposta.

(*È approvato*).

Art. 17.

L'articolo 23-*ter* inserito nel regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, con l'articolo 6 del decreto-legge 3 dicembre 1953, n. 878, convertito nella legge 31 gennaio 1954, n. 2, e modificato con l'articolo 10 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Chiunque senza esserne autorizzato dall'Amministrazione finanziaria miscela prodotti petroliferi liberi da tributi per ottenere altri prodotti petroliferi soggetti ad aliquota d'imposta superiore a quella assolta su uno qualsiasi dei prodotti impiegati nella miscela ovvero miscela prodotti petroliferi liberi da tributi con altre sostanze per ottenere prodotti soggetti all'imposta di cui all'articolo 1 ovvero prodotti classificabili come « preparazioni » di cui alla voce 27.10-*b* della tariffa generale dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1958, n. 1105, e successive modificazioni, è punito, indipendentemente dal pagamento dell'imposta evasa, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore al doppio e non superiore al decuplo della imposta medesima ma non inferiore, in ogni caso, a lire due milioni.

« Se la quantità dei prodotti petroliferi è superiore a venti quintali, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni oltre la multa anzidetta.

« La multa è commisurata, oltre che ai prodotti complessivamente ultimati, anche a quelli che si sarebbero potuti ottenere dalle materie prime in corso o in attesa di lavorazione o comunque esistenti in fabbrica, nell'opificio o nel deposito e nei locali in genere in cui venne consumata la frode.

« Il tentativo è punito con la stessa pena stabilita per il reato consumato.

« Le materie prime, i prodotti fabbricati ed i mezzi adoperati per commettere la frode sono soggetti a confisca a termini della legge doganale.

« Le disposizioni dei commi primo, quarto e quinto sono stabilite in deroga rispettivamente agli articoli 24, 56 e 240 del Codice penale ».

Ricordo che a tale articolo è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente ad aggiungere, alla fine dell'articolo stesso, il seguente comma:

« Qualora dalle operazioni di cui al primo comma si ottengano prodotti per i quali non è dovuto supplemento d'imposta di fabbricazione si applica l'ammenda fino a lire ottantamila ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 17, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 18.

L'articolo 25 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, è sostituito dal seguente:

« Nei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 15 si applica l'ammenda:

a) non minore del decimo nè maggiore dell'ammontare della relativa imposta di fabbricazione per le deficienze riscontrate all'arrivo dei prodotti petroliferi trasportati con bolletta di cauzione;

b) non minore della metà nè maggiore del triplo della relativa imposta di fabbricazione per le deficienze riscontrate nella verificazione dei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata.

« La pena di cui alla lettera *a*) si applica anche nel caso che i prodotti petroliferi spediti con bolletta di cauzione non giungono a destinazione.

« Qualora si riscontrino differenze di qualità o di quantità tra i prodotti petroliferi destinati all'esportazione e la dichiarazione presentata per ottenere l'abbuono o la restituzione dei diritti, il dichiarante è punito con l'ammenda non minore della somma che indebitamente si sarebbe abbuonata o restituita e non maggiore del quintuplo di essa, sempre quando il fatto non costituisca reato più grave.

« La disposizione di cui al comma precedente non si applica quando la differenza fra i diritti di cui è stato chiesto l'abbuono o la restituzione e quelli effettivamente da abbuonare o da restituire secondo il risultato della visita non supera il 5 per cento ».

(*È approvato*).

Art. 19.

Chiunque non osserva le modalità per la applicazione della esenzione di cui al terzo comma dell'articolo 11 è punito, in deroga all'articolo 24 del Codice penale, con l'ammenda fino a lire trecentomila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Ricordo che è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire l'intero testo dell'articolo con il seguente:

« Chiunque non osserva le modalità per la applicazione della esenzione di cui all'articolo 4-*bis* ed al terzo comma dell'articolo 11 è punito, in deroga all'articolo 24 del Codice penale, con l'ammenda fino a lire trecentomila, salvo che il fatto non costituisca reato più grave ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 20.

Il terzo comma dell'articolo 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, numero 474, è sostituito dal seguente:

« Tuttavia non si fa luogo ad alcun addebito nei confronti:

a) degli esercenti depositi liberi di oli minerali, per le eccedenze di olio combustibile non superiore al 2 per cento rinvenute in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico;

b) degli esercenti di distributori fissi e stazioni di servizio, per le eccedenze di carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore nel periodo preso a base della verifica ».

A tale articolo è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire l'intero testo dell'articolo con altro del seguente tenore:

L'articolo 13 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, è sostituito dal seguente:

« Chiunque esercita un deposito di olii minerali carburanti, combustibili o lubrificanti, una stazione di servizio o un apparecchio di distribuzione automatica di carburanti, non denunciati a termini dell'articolo 1, è punito con la multa dal doppio al decuplo dell'imposta relativa ai prodotti trovati nel deposito, nella stazione di servizio o nel distributore automatico, e, in ogni caso, non inferiore a lire 300.000.

« Se nella verificazione dei depositi liberi di olii minerali carburanti, combustibili o

lubrificanti, nonchè delle stazioni di servizio e degli apparecchi di distribuzione automatica di carburanti, si rinvengono eccedenze in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico o comunque non giustificate da regolari certificati di provenienza, il gestore è punito con la multa non minore del doppio nè maggiore del decuplo dell'imposta dovuta sulle quantità eccedenti accertate, oltre al pagamento del tributo. Se la eccedenza riscontrata non supera l'1 per cento rapportato alla quantità estratta, lo esercente è punito con la sola ammenda da lire 50.000 a lire 300.000.

« Tuttavia non si fa luogo ad alcun addebito nei confronti:

a) degli esercenti depositi liberi di olii minerali, per le eccedenze di olio combustibile non superiori all'1 per cento della quantità estratta, rinvenute in confronto delle risultanze del registro di carico e scarico;

b) degli esercenti di distributori fissi e stazioni di servizio, per le eccedenze di carburanti non superiori al 5 per mille rapportato alle erogazioni registrate dal contatore totalizzatore nel periodo preso a base della verifica.

« Indipendentemente dall'applicazione delle pene suindicate per la giacenza non giustificata di prodotti petroliferi, chiunque, essendovi obbligato, non tenga o tenga irregolarmente o rifiuti di presentare il registro di carico e scarico, con i documenti che vi devono essere annessi, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 300.000. La stessa pena si applica al destinatario del carico che non conservi o non esibisca, a richiesta degli organi incaricati del controllo, i certificati di provenienza.

« Non costituisce irregolarità, agli effetti del comma precedente, l'esistenza accertata di una differenza tra le giacenze reali e le risultanze contabili, quando sia contenuta entro i limiti fissati: per le eccedenze, dal terzo comma del presente articolo e, per le deficienze, entro quelli stabiliti dall'articolo 14 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni.

« Le disposizioni del secondo e quarto comma sono stabilite in deroga all'articolo 26 del Codice penale ».

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 21.

L'imposta erariale o la corrispondente sovrimposta di confine dovuta sul gas metano ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110, impiegato per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw. 1, è ridotta a lire 0,60 per metro cubo di gas alla temperatura di 15° C. ed alla pressione normale.

L'agevolazione è concessa sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota normale di imposta erariale o sovrimposta di confine e quella ridotta di cui al comma precedente a favore dell'esercente dell'officina elettrica, anche nel caso in cui l'imposta venga corrisposta mediante canone di abbonamento annuale.

È stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 22.

Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebiti rimborsi dell'imposta erariale o della sovrimposta di confine di cui al precedente articolo 21, è punito con la multa non inferiore al doppio nè superiore al decuplo dell'imposta o della sovrimposta che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere.

La Sottocommissione ha proposto un emendamento tendente a sopprimere questo articolo.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 23.

Sono abrogati l'articolo 3 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, numero 202, ed ogni altra disposizione incompatibile con quelle della presente legge.

(*È approvato*).

Ricordo, ora, alla Commissione, che essendo stata rinviata ad altra seduta l'approvazione degli articoli 1 e 4 del disegno di legge e, con il suddetto articolo 4, della Tabella *B*, è altresì rinviata l'approvazione del disegno di legge nel suo complesso.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze*. Prima che si chiuda la discussione del disegno di legge al nostro esame, ritengo sia dovere del Governo ringraziare anzitutto il relatore per la diligenza posta e nell'esaminare il disegno di legge e nel prepararne una estesa ed elaborata relazione. Lo ringrazio, inoltre, per le lunghe e analitiche sedute e per le ricerche fatte ed anche per la valida collaborazione data durante tutte le discussioni che hanno avuto luogo, sia in sede di Commissione che di Sottocommissione, per poter pervenire alla composizione di un testo il più organico e perfetto possibile.

Ringrazio tutti gli altri componenti della Commissione, ma in modo particolare il senatore Roda perchè veramente si è voluto prendere una particolare cura nell'apportare la voce dell'esperienza anche in seguito ad accertamenti fatti di persona.

Ringrazio, infine, il Presidente per la pazienza mostrata durante tutto il lungo periodo delle discussioni e così anche il senatore Cenini per gli studi fatti in merito al presente disegno di legge, che, si può dire, è stato formulato con la collaborazione e la concordia di tutta la Commissione. Infatti, al di sopra delle posizioni di fatto, nella ricerca di un sistema che eviti, per quanto è possibile, la frode e si adatti alle esigenze della nostra industria, tutti i componenti della Commissione hanno apportato la loro valida e diligente collaborazione.

Mi auguro che il presente disegno di legge possa divenire legge quanto prima sia per i benefici che apporta che per la certezza che gli operatori desiderano avere in questa materia.

Ritengo che il modo nel quale si è discusso in merito al provvedimento sottoposto al nostro esame possa veramente essere di esempio per le discussioni di altri disegni di legge ed anche costituisca una prova di quello che il Parlamento italiano riesce a fare in un campo scabroso e tecnico come questo quando gli uomini si mettono, come sempre del resto, all'opera con passione, intelligenza e soprattutto con volontà di fare.

S P A G N O L L I , *relatore*. Ringrazio personalmente il Ministro per la collaborazione che ci ha dato anche attraverso i suoi funzionari.

Desidero ricordare in particolar modo i funzionari perchè ci sono stati vicini in sede di Sottocommissione in un contraddittorio che si può definire veramente interessante e che ha portato ad importanti precisazioni, in seguito alle quali si è potuto giungere alla conclusione di questo ingente lavoro.

Ringrazio il senatore Roda il quale, come già altre volte, si è occupato della materia pur essendo essa alquanto vischiosa, apportando una valida collaborazione a tutto il buon andamento di questo nostro lavoro.

Debbo, infine, ringraziare il senatore Cenini, al quale rinnovo il nostro vivissimo apprezzamento per la cura con cui, in condizioni non perfette di salute, ha espletato il suo mandato, assicurando al nostro esame anche una necessaria ed utile documentazione.

Esprimo, ora, l'augurio che anche per le successive prove che ci attendono si proceda con la stessa concordia sottolineata dall'onorevole Trabucchi.

P R E S I D E N T E . Consentitemi, in qualità di Presidente, di chiudere la presente seduta riconfermando quanto è stato detto in rapporto ai meritevoli di lode e, inoltre, di volgere il mio plauso e ringraziamento a tutta la Commissione che in questa occasione, pur trattandosi di un disegno di legge che avrebbe potuto dar luogo ad una discussione difficile e delicata e forse insolubile sul piano tecnico, ha operato in quell'accordo necessario per il raggiungimento di una soluzione tecnico-amministrativa di grande importanza.

Debbo rivolgere il mio elogio ai componenti di questa Commissione che, pur avendo diversità di opinioni sul piano politico, hanno fatto in modo che mai un criterio politico potesse intralciare la conclusione di questo lavoro.

Tutti i componenti della Commissione sono stati veramente ammirevoli per la loro serenità di spirito e mi auguro che in questa stessa atmosfera si possa procedere per la discussione e votazione di tutti gli altri progetti che ancora sono dinanzi a noi e che desidero siano al più presto possibile tolti dall'ordine del giorno, naturalmente dopo essere stati discussi ed esaminati con tutta la serietà e l'impegno che essi richiedono.

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 18,40.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari